

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 484/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 485/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 486/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3627/88	5
Regolamento (CEE) n. 487/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, relativo alla fornitura di olio di oliva a titolo di aiuto alimentare	10
Regolamento (CEE) n. 488/89 della Commissione, del 24 febbraio 1989, che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto per i semi di soia stabilito provvisoriamente tra il 1° settembre e il 31 ottobre 1988	13
* Regolamento (CEE) n. 489/89 della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	16
Regolamento (CEE) n. 490/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	18
Regolamento (CEE) n. 491/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	23
Regolamento (CEE) n. 492/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	26
Regolamento (CEE) n. 493/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	28

Prezzo : 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 494/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco	30
Regolamento (CEE) n. 495/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	32
Regolamento (CEE) n. 496/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	35
Regolamento (CEE) n. 497/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	43
Regolamento (CEE) n. 498/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	48
* Regolamento (CEE) n. 499/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa, per la campagna 1988/1989, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87	49
Regolamento (CEE) n. 500/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	53
* Regolamento (CEE) n. 501/89 del Consiglio, del 27 febbraio 1989, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/148/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 1989, che accetta gli impegni assunti da alcuni esportatori coreani e da un esportatore giapponese nell'ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori e che chiude la procedura nei confronti di questi esportatori	61
---	----

Commissione

89/149/Euratom :

* Decisione della Commissione, del 10 febbraio 1989, concernente la conclusione da parte della Commissione per conto della Comunità europea dell'energia atomica di un accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica ed il governo del Giappone	62
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata	63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 484/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 febbraio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	20,50	127,26
0712 90 19	20,50	127,26
1001 10 10	53,13	180,78 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	53,13	180,78 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	30,85	116,55
1001 90 99	30,85	116,55
1002 00 00	58,63	113,46 ⁽³⁾
1003 00 10	49,19	119,41
1003 00 90	49,19	119,41
1004 00 10	40,25	76,97
1004 00 90	40,25	76,97
1005 10 90	20,50	127,26 ⁽³⁾ ⁽²⁾
1005 90 00	20,50	127,26 ⁽³⁾ ⁽²⁾
1007 00 90	43,84	138,29 ⁽⁴⁾
1008 10 00	49,19	26,24
1008 20 00	49,19	52,31 ⁽⁴⁾
1008 30 00	49,19	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	49,19	0,00
1101 00 00	57,38	177,36
1102 10 00	96,27	173,03
1103 11 10	95,80	292,88
1103 11 90	60,70	190,28

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 485/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 febbraio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	3,12
1001 10 90	0	0	0	3,12
1001 90 91	0	0	0	3,56
1001 90 99	0	0	0	3,56
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	4,98

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	6,34	6,34
1107 10 19	0	0	0	4,73	4,73
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 486/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3627/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è

opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 449/89⁽⁹⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽¹¹⁾, prevede che gli importi compensativi monetari possono essere fissati in anticipo solo se è prefissata anche la restituzione all'esportazione; che l'assenza di restituzioni per i prezzi di cui sopra rende impossibile il rispetto di tale requisito; che tuttavia, per ragioni di equità, è necessario derogare a tale requisito per consentire la fissazione anticipata degli importi compensativi per i pezzi di cui trattasi;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 148/89⁽¹³⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3627/88 della Commissione⁽¹⁴⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese, irlandese, italiano e del Regno Unito.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

(8) GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 55 del 27. 2. 1989, pag. 1.

(10) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

(11) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

(12) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(13) GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 33.

(14) GU n. L 316 del 23. 11. 1988, pag. 34.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. Tuttavia, in deroga al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2824/85, può essere autorizzato il riconfezionamento anche delle carni immagazzinate fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento che le detiene.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (¹).

2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 1° marzo 1989.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a :

- 600 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, lettera a) dell'allegato I;
- 400 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I.

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b), e 5, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento :

- a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione,
- b) si applica il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4103/88, e
- c) in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.

Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera c) :

- la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,
- la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata del relativo contratto di vendita,
- il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,
- nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura una delle seguenti diciture in una delle lingue della Comunità :
 - Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 486/89
 - Kun gyldig for interventionskød solgt i henhold til forordning (EØF) nr. 486/89
 - Nur gültig für Interventionsfleisch — Verkauf gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/89
 - Ισχύει μόνο για τα κρέατα παρέμβασης που πωλούνται δάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 486/89
 - Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 486/89
 - Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) n° 486/89
 - Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 486/89
 - Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 486/89
 - Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) n° 486/89.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 40 e la relativa nota in calce :

- 40. Regolamento (CEE) n. 486/89 della Commissione, del 27 febbraio 1989, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (⁴⁰).

(⁴⁰) GU n. L 57 del 28. 2. 1989, pag. 5 ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3627/88 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

(¹) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (*) — Mindestpreise in ECU/ton (*) — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (*) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (*) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (*) — Prix minimaux exprimés en écus par tonne (*) — Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata (*) — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (*) — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (*)

1. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	6 000
Filet med entrecôte og tyndsteg	2 300
Inderlår med kappe	2 275
Tykstegsfilet med kappe	2 275
Klump med kappe	2 275
Yderlår med lårtunge	2 275
b) Bryst og slag	850
Øvrigt kød af forfjerdinger	1 200

2. FRANCE

b) Caisse B	850
Jarret	1 100
Caisse A	1 200

3. IRELAND

a) Cube rolls	2 600
b) Shins and shanks	1 100
Shanks	1 100
Shins	1 100
Plates and flanks	850
Forequarters	1 200
Flanks	850
Plates	850
Briskets	1 100
Shanks and/or shins	1 100
Flanks and/or plates	850

4. ITALIA

a) Roastbeef	2 500
Scamone	2 200
Fesa esterna	2 200
Noce	2 200
b) Geretto pesce	1 000
Collo sottospalla	1 100
Spalle geretto	1 000
Panci	800
Petto	1 000
Sottospalla	1 100
Collo	1 100

5. UNITED KINGDOM

a) Fillets	4 500
Striploins	2 600
Topsides	2 600
Silversides	2 600
Thick flanks	2 600
Rumps	2 600
b) Hindquarter skirts	1 000
Shins and shanks	1 100
Clod and sticking	1 200
Ponies	1 200
Pony parts	1 100
Thin flanks	850
Forequarter flanks	850
Briskets	1 100
Foreribs	1 250
Striploin flank edge	850

(*) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

(*) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(*) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(*) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(*) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(*) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.

(*) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(*) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(*) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- DANMARK :** Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
1360 København K
Tlf. 01 92 70 00, telex 15137 DK
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81, Roma
Tel. 495 72 83 — 495 92 61
Telex 613003
- FRANCE :** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 260643
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 487/89 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1989
relativo alla fornitura di olio di oliva a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito alla decisione relativa alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato all'Algeria 1 200 t di olio di oliva;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che

stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di oliva, ai fini della loro fornitura al beneficiario indicato in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. Azioni n. (1): 17/89; 18/89; 19/89.
2. Programma: 1988.
3. Beneficiario: Algeria.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Croissant rouge algérien, Comité national, 15bis, Bld Mohamed V, Alger — Dr. Mouloud Belaouane (tel. 61 07 41; telex 52914 HILAL ALGER).
5. Luogo o paese di destinazione: Algeria.
6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3):
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.4.
8. Quantitativo globale: 1 200 t.
9. Numero dei lotti: 3
 - Partita A: 400 t (azione 17/89),
 - Partita B: 400 t (azione 18/89),
 - Partita C: 400 t (azione 19/89).
10. Condizionamento e marcatura:
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B.:
 - lattine metalliche di 5 l;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 2 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura:
Inscrizione (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - Parte A:
« ACTION N° 17/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE »
 - Parte B:
« ACTION N° 18/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE »
 - Parte C:
« ACTION N° 19/89 / HUILE D'OLIVE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À L'ALGÉRIE ».
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: franco destino.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Dépôt central du Croissant Rouge algérien, Diar es Saada — Alger.
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10 al 30. 4. 1989.
18. Data limite per la fornitura: 31. 5. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 3. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 3. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15. 4 al 10. 5. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 5. 1989.
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4):
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile l'1. 2. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 241/89 della Commissione (GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 13).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
M. J.P. Jesse, 36 rue Arezki, Hydra, 16300 Alger (tel. 59 08 22 — telex 66067 EURAL DZ).
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 488/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1989

che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto per i semi di soia stabilito provvisoriamente tra il 1° settembre e il 31 ottobre 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che tra il 1° settembre e il 31 ottobre 1988 gli importi provvisori degli aiuti per i semi di soia tenevano conto, in applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/88⁽⁴⁾, della diminuzione nell'importo dell'aiuto fissato dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 dal regolamento (CEE) n. 2868/87⁽⁵⁾; che tali fissazioni, effettuate sotto riserva della decisione della Commissione si sono rese necessarie in mancanza del regolamento per fissare la diminuzione applicabile all'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3404/88 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la diminuzione dell'importo dell'aiuto per i semi di soia;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che è pertanto opportuno sostituire gli importi degli aiuti validi provvisoriamente per i semi in questione e fissarli definitivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto per i semi di soia di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2711/88⁽⁷⁾, (CEE) n. 2797/88⁽⁸⁾, (CEE) n. 2914/88⁽⁹⁾, (CEE) n. 2959/88⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 3029/88⁽¹¹⁾, (CEE) n. 3155/88⁽¹²⁾ e (CEE) n. 3293/88⁽¹³⁾ che fissano l'importo dell'aiuto per i semi di soia sono sostituiti dagli importi che figurano nelle tabelle dell'allegato al presente regolamento; tali importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
⁽³⁾ GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 278 del 10. 10. 1988, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 25. 9. 1987, pag. 15.
⁽⁶⁾ GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 58.
⁽⁸⁾ GU n. L 250 del 9. 9. 1988, pag. 22.
⁽⁹⁾ GU n. L 262 del 22. 9. 1988, pag. 21.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 268 del 28. 9. 1988, pag. 10.
⁽¹¹⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 79.
⁽¹²⁾ GU n. L 281 del 14. 10. 1988, pag. 46.
⁽¹³⁾ GU n. L 292 del 26. 10. 1988, pag. 16.

ALLEGATO

AIUTI AI SEMI DI SOIA

Applicabile dal 1° settembre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	23,868	23,868
— Portogallo	13,558	0,000	23,868
— altro Stato membro	13,558	23,868	23,868

Applicabile dal 9 settembre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	22,132	22,132
— Portogallo	11,822	0,000	22,132
— altro Stato membro	11,822	22,132	22,132

Applicabile dal 22 settembre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	23,693	23,693
— Portogallo	13,383	0,000	23,693
— altro Stato membro	13,383	23,693	23,693

Applicabile dal 28 settembre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	24,033	24,033
— Portogallo	13,723	0,000	24,033
— altro Stato membro	13,723	24,033	24,033

Applicabile dal 1° ottobre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	24,658	24,658
— Portogallo	14,348	0,000	24,658
— altro Stato membro	14,348	24,658	24,658

Applicabile dal 14 ottobre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	25,341	25,341
— Portogallo	15,031	0,000	25,341
— altro Stato membro	15,031	25,341	25,341

Applicabile dal 26 ottobre 1988

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0,000	25,949	25,949
— Portogallo	15,639	0,000	25,949
— altro Stato membro	15,639	25,949	25,949

REGOLAMENTO (CEE) N. 489/89 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 1989
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classifica (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Pantofole costituite da una tomaia di tessuto e da una suola esterna riportata di tessuto di cotone ricoperto, sul lato a contatto con il suolo, di uno strato visibile di materia plastica	6404 19 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3 del capitolo 64 nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 19 10.</p> <p>I prodotti non possono essere classificati nel codice NC 6405 20 91 in quanto, ai sensi della nota 3 sopraindicata, le soles esterne devono essere considerate come se fossero di materia plastica.</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 490/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per

detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86⁽¹⁰⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽¹²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3837/88⁽¹⁴⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6% ad valorem;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹⁰⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.⁽¹³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.⁽¹⁴⁾ GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10 (1)	53,71	123,05	118,22
0714 10 91	50,69	120,03	118,22
0714 10 99	53,71	123,05	118,22
0714 90 11	50,69	120,03	118,22 (2)
0714 90 19	53,71	123,05	118,22 (2)
1102 20 10	45,64	235,40	229,36
1102 20 90	25,46	132,99	129,97
1102 30 00	3,02	114,30	111,28
1102 90 10	101,91	222,09	216,05
1102 90 30	81,19	141,67	135,63
1102 90 90	49,27	143,78	140,76
1103 12 00	81,19	141,67	135,63
1103 13 11	45,64	226,40	220,36
1103 13 19	45,64	235,40	229,36
1103 13 90	25,46	132,99	129,97
1103 14 00	3,02	114,30	111,28
1103 19 10	114,27	209,17	203,13
1103 19 30	97,28	222,09	216,05
1103 19 90	49,27	143,78	140,76
1103 21 00	63,69	219,09	213,05
1103 29 10	114,27	209,17	203,13
1103 29 20	97,28	222,09	216,05
1103 29 30	81,19	141,67	135,63
1103 29 40	45,64	235,40	229,36
1103 29 50	3,02	114,30	111,28
1103 29 90	49,27	143,78	140,76
1104 11 10	54,72	125,45	122,43
1104 11 90	107,42	246,10	240,06
1104 12 10	45,61	79,88	76,86
1104 12 90	89,54	156,74	150,70
1104 19 10	63,69	219,09	213,05
1104 19 30	114,27	209,17	203,13
1104 19 50	45,64	235,40	229,36
1104 19 91	6,04	195,00	188,96
1104 19 99	87,65	254,44	248,40
1104 21 10	84,12	195,07	192,05
1104 21 30	84,12	195,07	192,05
1104 21 50	132,77	306,12	300,08
1104 21 90	54,72	125,45	122,43
1104 22 10	78,17	138,65	135,63
1104 22 30	78,17	138,65	135,63
1104 22 50	69,82	123,58	120,56
1104 22 90	45,61	79,88	76,86
1104 23 10	38,22	206,89	203,87
1104 23 30	38,22	206,89	203,87
1104 23 90	25,46	132,99	129,97

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1104 29 10*10 (*)	45,62	160,44	157,42
1104 29 10*20 (*)	82,99	153,11	150,09
1104 29 10*30 (*)	75,56	223,82	220,80
1104 29 10*40 (*)	75,56	223,82	220,80
1104 29 10*90 (*)	75,56	223,82	220,80
1104 29 30*10 (*)	54,27	192,40	189,38
1104 29 30*20 (*)	99,23	183,58	180,56
1104 29 30*30 (*)	75,56	223,82	220,80
1104 29 30*40 (*)	75,56	223,82	220,80
1104 29 30*90 (*)	75,56	223,82	220,80
1104 29 91	35,69	123,75	120,73
1104 29 95	64,35	118,13	115,11
1104 29 99	49,27	143,78	140,76
1104 30 10	30,06	94,81	88,77
1104 30 90	22,54	101,61	95,57
1106 20 10	53,71	123,05	116,40 (*)
1106 20 91	55,97	217,65	193,47 (*)
1106 20 99	55,97	225,70	201,52 (*)
1107 10 11	67,89	221,56	210,68
1107 10 19	53,48	168,30	157,42
1107 10 91	101,11	224,53 (*)	213,65
1107 10 99	78,30	170,52	159,64
1107 20 00	89,45	196,93 (*)	186,05
1108 11 00	91,02	265,54	244,99
1108 12 00	55,97	217,65	197,10
1108 13 00	55,97	217,65	197,10
1108 14 00	55,97	217,65	98,55
1108 19 10	30,83	181,28	150,45
1108 19 90	55,97	217,65	98,55 (*)
1109 00 00	309,46	626,78	445,44
1702 30 51	142,92	353,80	257,08
1702 30 59	101,91	263,59	197,10
1702 30 91	142,92	353,80	257,08
1702 30 99	101,91	263,59	197,10
1702 40 90	101,91	263,59	197,10
1702 90 50	101,91	263,59	197,10
1702 90 75	145,12	366,04	269,32
1702 90 79	100,15	253,79	187,30
2106 90 55	101,91	263,59	197,10
2302 10 10	19,56	57,21	51,21
2302 10 90	35,06	115,74	109,74
2302 20 10	19,56	57,21	51,21
2302 20 90	35,06	115,74	109,74
2302 30 10	19,56	57,21	51,21
2302 30 90	35,06	115,74	109,74
2302 40 10	19,56	57,21	51,21
2302 40 90	35,06	115,74	109,74
2303 10 11	225,34	426,18	244,84

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : grano.
- (⁵) Codice Taric : segala.
- (⁶) Codice Taric : miglio.
- (⁷) Codice Taric : sorgo.
- (⁸) Codice Taric : altri cereali.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 491/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a

taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽¹⁰⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹²⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽⁸⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	31,27	20,39
2309 10 13	10,88	531,42	520,54
2309 10 31	10,88	74,59	63,71
2309 10 33	10,88	574,74	563,86
2309 10 51	10,88	138,30	127,42
2309 10 53	10,88	638,45	627,57
2309 90 31	10,88	31,27	20,39
2309 90 33	10,88	531,42	520,54
2309 90 41	10,88	74,59	63,71
2309 90 43	10,88	574,74	563,86
2309 90 51	10,88	138,30	127,42
2309 90 53	10,88	638,45	627,57

REGOLAMENTO (CEE) N. 492/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1989****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2699/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/89 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2699/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.
⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 27.
⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (1)	ACP o PTOM (1) (2) (3)	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 21	—	301,18	146,99	—
1006 10 92	—	301,18	146,99	—
1006 10 23	—	302,38	147,59	226,79
1006 10 94	—	302,38	147,59	226,79
1006 10 25	—	302,38	147,59	226,79
1006 10 96	—	302,38	147,59	226,79
1006 10 27	—	302,38	147,59	226,79
1006 10 98	—	302,38	147,59	226,79
1006 20 11	—	376,48	184,64	—
1006 20 92	—	376,48	184,64	—
1006 20 13	—	377,97	185,38	283,48
1006 20 94	—	377,97	185,38	283,48
1006 20 15	—	377,97	185,38	283,48
1006 20 96	—	377,97	185,38	283,48
1006 20 17	—	377,97	185,38	283,48
1006 20 98	—	377,97	185,38	283,48
1006 30 21	13,05	500,82	238,48	—
1006 30 42	13,05	500,82	238,48	—
1006 30 23	12,97	588,69	282,46	441,52
1006 30 44	12,97	588,69	282,46	441,52
1006 30 25	12,97	588,69	282,46	441,52
1006 30 46	12,97	588,69	282,46	441,52
1006 30 27	12,97	588,69	282,46	441,52
1006 30 48	12,97	588,69	282,46	441,52
1006 30 61	13,90	533,38	254,34	—
1006 30 92	13,90	533,38	254,34	—
1006 30 63	13,90	631,08	303,19	473,31
1006 30 94	13,90	631,08	303,19	473,31
1006 30 65	13,90	631,08	303,19	473,31
1006 30 96	13,90	631,08	303,19	473,31
1006 30 67	13,90	631,08	303,19	473,31
1006 30 98	13,90	631,08	303,19	473,31
1006 40 00	0	106,35	50,17	—

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

NB: I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25).

REGOLAMENTO (CEE) N. 493/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/89 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 494/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3005/88⁽³⁾, (CEE) n. 3175/88⁽⁴⁾, (CEE) n. 3552/88⁽⁵⁾ e (CEE) n. 4078/88⁽⁶⁾ del Consiglio determinano l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'in-

terno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁷⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88⁽⁹⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹¹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e di detto coefficiente;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codice NC ex 0603 10 51) originarie del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3552/88 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato a decorrere dal 1° marzo 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8.

(7) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9.

(8) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

(9) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

(10) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(11) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 495/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1989****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un

periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	112,29	1104 22 10 900	—
1102 20 10 300	96,25	1104 22 30 100	36,52
1102 20 10 900	—	1104 22 30 900	—
1102 20 90 100	96,25	1104 22 50 000	—
1102 20 90 900	—	1104 23 10 100	120,32
1102 30 00 000	—	1104 23 10 300	92,24
1102 90 10 100	96,59	1104 23 10 900	—
1102 90 10 900	65,68	1104 29 10 100	—
1102 90 30 100	38,66	1104 29 10 900	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	57,21
1103 12 00 100	38,66	1104 29 95 000	57,21
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	14,97
1103 13 11 100	144,38	1104 30 90 000	20,05
1103 13 11 300	112,29	1107 10 11 000	106,55
1103 13 11 500	96,25	1107 10 91 000	114,61
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	105,72
1103 13 19 100	144,38	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	112,29	1108 12 00 100	120,34
1103 13 19 500	96,25	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	120,34
1103 13 90 100	96,25	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	57,21	1108 19 10 100	150,45
1103 19 30 100	99,80	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	61,06	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	65,68	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	81,81	1702 30 51 000	157,19
1104 11 90 100	96,59	1702 30 59 000	120,34
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	157,19
1104 12 90 100	42,96	1702 30 99 000	120,34
1104 12 90 300	34,37	1702 40 90 000	120,34
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	157,19
1104 19 10 000	61,06	1702 90 50 900	120,34
1104 19 50 110	128,34	1702 90 75 000	164,71
1104 19 50 130	104,27	1702 90 79 000	114,32
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	120,34
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	16,36
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	16,36
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	96,59	2302 20 10 000	16,36
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	16,36
1104 21 30 100	96,59	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	16,36
1104 21 50 100	128,78	2302 30 90 000	16,36
1104 21 50 300	103,02	2302 40 10 000	16,36
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	16,36
1104 22 10 100	34,37	2303 10 11 100	60,17
		2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 496/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 296/88⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'espor-

tazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	4,41
	09	—
2309 10 11 190	01	3,22
	09	—
2309 10 11 210	01	8,82
	09	—
2309 10 11 290	01	6,44
	09	—
2309 10 11 310	01	17,65
	09	—
2309 10 11 390	01	12,87
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	4,41
	09	—
2309 10 13 190	01	3,22
	09	—
2309 10 13 210	01	8,82
	09	—
2309 10 13 290	01	6,44
	09	—
2309 10 13 310	01	17,65
	09	—
2309 10 13 390	01	12,87
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	4,41
	09	—
2309 10 31 190	01	3,22
	09	—
2309 10 31 210	01	8,82
	09	—
2309 10 31 290	01	6,44
	09	—
2309 10 31 310	01	17,65
	09	—
2309 10 31 390	01	12,87
	09	—
2309 10 31 410	01	26,47
	09	—
2309 10 31 490	01	19,31
	09	—
2309 10 31 510	01	35,29
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	25,74
	09	—
2309 10 31 610	01	44,12
	09	—
2309 10 31 690	01	32,18
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	4,41
	09	—
2309 10 33 190	01	3,22
	09	—
2309 10 33 210	01	8,82
	09	—
2309 10 33 290	01	6,44
	09	—
2309 10 33 310	01	17,65
	09	—
2309 10 33 390	01	12,87
	09	—
2309 10 33 410	01	26,47
	09	—
2309 10 33 490	01	19,31
	09	—
2309 10 33 510	01	35,29
	09	—
2309 10 33 590	01	25,74
	09	—
2309 10 33 610	01	44,12
	09	—
2309 10 33 690	01	32,18
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	4,41
	09	—
2309 10 51 190	01	3,22
	09	—
2309 10 51 210	01	8,82
	09	—
2309 10 51 290	01	6,44
	09	—
2309 10 51 310	01	17,65
	09	—
2309 10 51 390	01	12,87
	09	—
2309 10 51 410	01	26,47
	09	—
2309 10 51 490	01	19,31
	09	—
2309 10 51 510	01	35,29
	09	—
2309 10 51 590	01	25,74
	09	—
2309 10 51 610	01	44,12
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	32,18
	09	—
2309 10 51 710	01	52,94
	09	—
2309 10 51 790	01	38,61
	09	—
2309 10 51 810	01	57,75
	09	—
2309 10 51 890	01	42,12
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	4,41
	09	—
2309 10 53 190	01	3,22
	09	—
2309 10 53 210	01	8,82
	09	—
2309 10 53 290	01	6,44
	09	—
2309 10 53 310	01	17,65
	09	—
2309 10 53 390	01	12,87
	09	—
2309 10 53 410	01	26,47
	09	—
2309 10 53 490	01	19,31
	09	—
2309 10 53 510	01	35,29
	09	—
2309 10 53 590	01	25,74
	09	—
2309 10 53 610	01	44,12
	09	—
2309 10 53 690	01	32,18
	09	—
2309 10 53 710	01	52,94
	09	—
2309 10 53 790	01	38,61
	09	—
2309 10 53 810	01	57,75
	09	—
2309 10 53 890	01	42,12
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	4,41
	09	—

<i>(ECU/1)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	3,22
	09	—
2309 90 31 210	01	8,82
	09	—
2309 90 31 290	01	6,44
	09	—
2309 90 31 310	01	17,65
	09	—
2309 90 31 390	01	12,87
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	4,41
	09	—
2309 90 33 190	01	3,22
	09	—
2309 90 33 210	01	8,82
	09	—
2309 90 33 290	01	6,44
	09	—
2309 90 33 310	01	17,65
	09	—
2309 90 33 390	01	12,87
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	4,41
	09	—
2309 90 41 190	01	3,22
	09	—
2309 90 41 210	01	8,82
	09	—
2309 90 41 290	01	6,44
	09	—
2309 90 41 310	01	17,65
	09	—
2309 90 41 390	01	12,87
	09	—
2309 90 41 410	01	26,47
	09	—
2309 90 41 490	01	19,31
	09	—
2309 90 41 510	01	35,29
	09	—
2309 90 41 590	01	25,74
	09	—
2309 90 41 610	01	44,12
	09	—
2309 90 41 690	01	32,18
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	4,41
	09	—
2309 90 43 190	01	3,22
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	8,82
	09	—
2309 90 43 290	01	6,44
	09	—
2309 90 43 310	01	17,65
	09	—
2309 90 43 390	01	12,87
	09	—
2309 90 43 410	01	26,47
	09	—
2309 90 43 490	01	19,31
	09	—
2309 90 43 510	01	35,29
	09	—
2309 90 43 590	01	25,74
	09	—
2309 90 43 610	01	44,12
	09	—
2309 90 43 690	01	32,18
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	4,41
	09	—
2309 90 51 190	01	3,22
	09	—
2309 90 51 210	01	8,82
	09	—
2309 90 51 290	01	6,44
	09	—
2309 90 51 310	01	17,65
	09	—
2309 90 51 390	01	12,87
	09	—
2309 90 51 410	01	26,47
	09	—
2309 90 51 490	01	19,31
	09	—
2309 90 51 510	01	35,29
	09	—
2309 90 51 590	01	25,74
	09	—
2309 90 51 610	01	44,12
	09	—
2309 90 51 690	01	32,18
	09	—
2309 90 51 710	01	52,94
	09	—
2309 90 51 790	01	38,61
	09	—
2309 90 51 810	01	57,75
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	42,12
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	4,41
	09	—
2309 90 53 190	01	3,22
	09	—
2309 90 53 210	01	8,82
	09	—
2309 90 53 290	01	6,44
	09	—
2309 90 53 310	01	17,65
	09	—
2309 90 53 390	01	12,87
	09	—
2309 90 53 410	01	26,47
	09	—
2309 90 53 490	01	19,31
	09	—
2309 90 53 510	01	35,29
	09	—
2309 90 53 590	01	25,74
	09	—
2309 90 53 610	01	44,12
	09	—
2309 90 53 690	01	32,18
	09	—
2309 90 53 710	01	52,94
	09	—
2309 90 53 790	01	38,61
	09	—
2309 90 53 810	01	57,75
	09	—
2309 90 53 890	01	42,12
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti :

01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77,

09 altre destinazioni.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 497/89 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1989
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4137/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 362/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4137/88 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		14,96
0401 10 90		13,75
0401 20 11		21,22
0401 20 19		20,01
0401 20 91		27,10
0401 20 99		25,89
0401 30 11		71,34
0401 30 19		70,13
0401 30 31		139,01
0401 30 39		137,80
0401 30 91		235,13
0401 30 99		233,92
0402 10 11		97,28
0402 10 19		90,03
0402 10 91	(¹)	0,9003/kg + 28,78
0402 10 99	(¹)	0,9003/kg + 21,53
0402 21 11		151,56
0402 21 17		144,31
0402 21 19		144,31
0402 21 91		194,52
0402 21 99		187,27
0402 29 11	(¹) (²)	1,4431/kg + 28,78
0402 29 15	(¹)	1,4431/kg + 28,78
0402 29 19	(¹)	1,4431/kg + 21,53
0402 29 91	(¹)	1,8727/kg + 28,78
0402 29 99	(¹)	1,8727/kg + 21,53
0402 91 11		31,42
0402 91 19		31,42
0402 91 31		39,27
0402 91 39		39,27
0402 91 51		139,01
0402 91 59		137,80
0402 91 91		235,13
0402 91 99		233,92
0402 99 11		53,76
0402 99 19		53,76
0402 99 31	(¹)	1,3538/kg + 25,16
0402 99 39	(¹)	1,3538/kg + 23,95
0402 99 91	(¹)	2,3150/kg + 25,16
0402 99 99	(¹)	2,3150/kg + 23,95

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 11		23,63
0403 10 13		29,51
0403 10 19		73,75
0403 10 31	(¹)	0,1759 /kg + 27,57
0403 10 33	(¹)	0,2347 /kg + 27,57
0403 10 39	(¹)	0,6771 /kg + 27,57
0403 90 11		97,28
0403 90 13		151,56
0403 90 19		194,52
0403 90 31	(¹)	0,9003 /kg + 28,78
0403 90 33	(¹)	1,4431 /kg + 28,78
0403 90 39	(¹)	1,8727 /kg + 28,78
0403 90 51		23,63
0403 90 53		29,51
0403 90 59		73,75
0403 90 61	(¹)	0,1759 /kg + 27,57
0403 90 63	(¹)	0,2347 /kg + 27,57
0403 90 69	(¹)	0,6771 /kg + 27,57
0404 10 11		16,50
0404 10 19	(¹)	0,1650 /kg + 21,53
0404 10 91	(²)	0,1650 /kg
0404 10 99	(²)	0,1650 /kg + 21,53
0404 90 11		97,28
0404 90 13		151,56
0404 90 19		194,52
0404 90 31		97,28
0404 90 33		151,56
0404 90 39		194,52
0404 90 51	(¹)	0,9003 /kg + 28,78
0404 90 53	(¹)	1,4431 /kg + 28,78
0404 90 59	(¹)	1,8727 /kg + 28,78
0404 90 91	(¹)	0,9003 /kg + 28,78
0404 90 93	(¹)	1,4431 /kg + 28,78
0404 90 99	(¹)	1,8727 /kg + 28,78
0405 00 10		242,31
0405 00 90		295,62
0406 10 10		253,59
0406 10 90		306,69
0406 20 10	(³)	377,84
0406 20 90		377,84
0406 30 10	(³)	196,23
0406 30 31	(³)	192,18
0406 30 39	(³)	196,23
0406 30 90	(³)	292,95
0406 40 00	(³)	157,44
0406 90 11	(³)	241,99

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 13	(³)	233,44
0406 90 15	(³)	233,44
0406 90 17	(³)	233,44
0406 90 19	(³)	377,84
0406 90 21	(³)	241,99
0406 90 23	(³)	209,97
0406 90 25	(³)	209,97
0406 90 27	(³)	209,97
0406 90 29	(³)	209,97
0406 90 31	(³)	209,97
0406 90 33		209,97
0406 90 35	(³)	209,97
0406 90 37	(³)	209,97
0406 90 39	(³)	209,97
0406 90 50	(³)	209,97
0406 90 61		377,84
0406 90 63		377,84
0406 90 69		377,84
0406 90 71		253,59
0406 90 73		209,97
0406 90 75		209,97
0406 90 77		209,97
0406 90 79		209,97
0406 90 81		209,97
0406 90 83		209,97
0406 90 85		209,97
0406 90 89	(³)	209,97
0406 90 91		253,59
0406 90 93		253,59
0406 90 97		306,69
0406 90 99		306,69
1702 10 10		33,06
1702 10 90		33,06
2106 90 51		33,06
2309 10 15		69,94
2309 10 19		90,65
2309 10 39		85,49
2309 10 59		71,81
2309 10 70		90,65
2309 90 35		69,94
2309 90 39		90,65
2309 90 49		85,49
2309 90 59		71,81
2309 90 70		90,65

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 498/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 328/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 385/89⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 328/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 499/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa, per la campagna 1988/1989, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1596/88⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 85/89 della Commissione⁽⁵⁾ prevede, per la campagna viticola 1988/1989, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle varie regioni;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari a una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che, pur basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto della situazione di ogni regione; che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 85/89; che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai produttori tenuti a presentare una dichiarazione di produzione e dediti alla commercializzazione; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella;

considerando che in base al disposto sulla fissazione del listino di cui all'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1988/1989, è necessario, per

preparare i listini, far riferimento alla resa media di ciascuna delle regioni di produzione;

considerando che il volume del vino da tavola da distillare obbligatoriamente durante la campagna viticola 1988/1989 non deriva da un'eccedenza di produzione che è stata inferiore ai prevedibili impieghi normali bensì da un livello delle scorte all'inizio della campagna incompatibili con l'equilibrio del mercato; che a queste condizioni l'applicazione dei criteri prevista per determinare l'obbligo per i produttori porterebbe ad adottare soprattutto per la regione 4 un listino privo delle necessarie caratteristiche di progressività; che è pertanto opportuno stabilire un listino che pur fissando una progressività che penalizza le rese più elevate non porti a superare i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 85/89;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, la produzione del raccolto 1988/1989 è ripartita fra le seguenti categorie di resa:

a) Regione 3

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:	
— inferiore a 90	20 147 671 hl,
— pari o superiore a 90 e non superiore a 110	3 930 676 hl,
— superiore a 110 e non superiore a 140	1 084 123 hl,
— superiore a 140 e non superiore a 200	444 466 hl,
— superiore a 200	1 078 408 hl.

b) Regione 4

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:	
— inferiore o pari a 60	9 572 020 hl,
— superiore a 60 e non superiore a 90	14 366 493 hl,
— superiore a 90 e non superiore a 110	8 218 866 hl,
— superiore a 110 e non superiore a 140	6 121 148 hl,
— superiore a 140 e non superiore a 200	3 487 735 hl,
— superiore a 200	146 230 hl.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 14.

2. La resa media della regione di produzione 3 è di 65 hl/ha; quella della regione 4 è di 77 hl/ha.

3. Per la determinazione del quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione:

a) nella regione 3,

— per le produzioni ottenute con una resa inferiore a 90 hl/ha, si applica il coefficiente 0,0;

— per le produzioni ottenute con una resa superiore o uguale a 90 hl/ha, alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettoltri per ettaro, si applicano i seguenti coefficienti:

— da 0 a 90	0,13,
— superiore a 90 e non superiore a 95	0,20,
— superiore a 95 e non superiore a 110	2,29,
— superiore a 110 e non superiore a 140	2,52,
— superiore a 140	1,44;

b) nella regione 4:

— per le produzioni ottenute con una resa inferiore a 60 hl/ha, si applica il coefficiente 0,0;

— per le produzioni ottenute con una resa superiore o uguale a 60 hl/ha, alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettoltri per ettaro, si applicano i seguenti coefficienti:

— da 0 a 90	0,13,
— superiore a 90 e non superiore a 110	0,60,
— superiore a 110 e non superiore a 140	1,00,
— superiore a 140 e non superiore a 154	1,35,
— superiore a 154	1,00.

Articolo 2

Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 441/88 la percentuale indicata nella tabella che figura nell'allegato, che corrisponde alla resa determinata conformemente all'articolo 7 del precitato regolamento. Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità inferiore (ettoltri per ettaro).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Percentuali di cui all'articolo 2

Resa (ettoltri per ettaro)	%		Resa (ettoltri per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4		Regione 3	Regione 4
≤15	0	0	65	0	13
16	0	0	66	0	13
17	0	0	67	0	13
18	0	0	68	0	13
19	0	0	69	0	13
20	0	0	70	0	13
21	0	0	71	0	13
22	0	0	72	0	13
23	0	0	73	0	13
24	0	0	74	0	13
25	0	0	75	0	13
26	0	0	76	0	13
27	0	0	77	0	13
28	0	0	78	0	13
29	0	0	79	0	13
30	0	0	80	0	13
31	0	0	81	0	13
32	0	0	82	0	13
33	0	0	83	0	13
34	0	0	84	0	13
35	0	0	85	0	13
36	0	0	86	0	13
37	0	0	87	0	13
38	0	0	88	0	13
39	0	0	89	0	13
40	0	0	90	13	13
41	0	0	91	13,1	13,5
42	0	0	92	13,2	14,0
43	0	0	93	13,2	14,5
44	0	0	94	13,3	15,0
45	0	0	95	13,4	15,5
46	0	0	96	15,6	15,9
47	0	0	97	17,8	16,4
48	0	0	98	20,0	16,8
49	0	0	99	22,1	17,3
50	0	0	100	24,2	17,7
51	0	0	101	26,2	18,1
52	0	0	102	28,2	18,5
53	0	0	103	30,1	18,9
54	0	0	104	32,0	19,3
55	0	0	105	33,9	19,7
56	0	0	106	35,7	20,1
57	0	0	107	37,6	20,5
58	0	0	108	39,3	20,8
59	0	0	109	41,1	21,2
60	0	0	110	42,8	21,5
61	0	13	111	44,7	22,3
62	0	13	112	46,5	22,9
63	0	13	113	48,3	23,6
64	0	13			

Resa (ettolitre per ettaro)	%		Resa (ettolitre per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4		Regione 3	Regione 4
114	50,1	24,3	168	97,0	51,5
115	51,9	25,0	169	97,3	51,8
116	53,6	25,6	170	97,6	52,1
117	55,3	26,2	171	97,8	52,4
118	57,0	26,9	172	98,1	52,7
119	58,6	27,5	173	98,4	52,9
120	60,2	28,1	174	98,6	53,2
121	61,8	28,7	175	98,9	53,5
122	63,4	29,3	176	99,1	53,8
123	64,9	29,8	177	99,4	54,0
124	66,4	30,4	178	99,6	54,3
125	67,9	31,0	179	99,9	54,5
126	69,3	31,5	180	100,0	54,8
127	70,8	32,0	181	100,0	55,0
128	72,2	32,6	182	100,0	55,3
129	73,6	33,1	183	100,0	55,5
130	75,0	33,6	184	100,0	55,8
131	76,3	34,1	185	100,0	56,0
132	77,6	34,6	186	100,0	56,2
133	79,0	35,1	187	100,0	56,5
134	80,2	35,6	188	100,0	56,7
135	81,5	36,1	189	100,0	56,9
136	82,8	36,5	190	100,0	57,2
137	84,0	37,0	191	100,0	57,4
138	85,2	37,5	192	100,0	57,6
139	86,4	37,9	193	100,0	57,8
140	87,6	38,4	194	100,0	58,0
141	88,0	39,0	195	100,0	58,3
142	88,4	39,7	196	100,0	58,5
143	88,8	40,4	197	100,0	58,7
144	89,2	41,0	198	100,0	58,9
145	89,6	41,7	199	100,0	59,1
146	89,9	42,3	200	100,0	59,3
147	90,3	43,0	201	100,0	59,5
148	90,7	43,6	202	100,0	59,7
149	91,0	44,2	203	100,0	59,9
150	91,4	44,8	204	100,0	60,1
151	91,7	45,4	205	100,0	60,3
152	92,1	46,0	206	100,0	60,5
153	92,4	46,6	207	100,0	60,7
154	92,7	47,1	208	100,0	60,9
155	93,1	47,5	209	100,0	61,1
156	93,4	47,8	210	100,0	61,2
157	93,7	48,2	211	100,0	61,4
158	94,0	48,5	212	100,0	61,6
159	94,3	48,8	213	100,0	61,8
160	94,7	49,1	214	100,0	62,0
161	95,0	49,4	215	100,0	62,1
162	95,3	49,8	216	100,0	62,3
163	95,6	50,1	217	100,0	62,5
164	95,9	50,4	218	100,0	62,7
165	96,2	50,7	219	100,0	62,8
166	96,4	51,0	220 (1)	100,0	63,0
167	96,7	51,3			

(1) Per le rese superiori, le percentuali si ottengono applicando la regola di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 500/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,43 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,43 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,43 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,43 ⁽¹⁾
1701 91 00	41,56
1701 99 10	41,56
1701 99 90	41,56 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 501/89 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Azione provvisoria

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2684/88 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2826/88 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea. Con il regolamento (CEE) n. 4019/88 ⁽⁴⁾ il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio tutti gli esportatori e un importatore indipendente hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione ed hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.
- (3) Le parti hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi e la riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alle riunioni d'informazione. La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni formulate e ne ha tenuto debitamente conto modificando alcune conclusioni.

C. Portata della procedura

- (4) Nei paragrafi 6-12 del regolamento (CEE) n. 2684/88 la Commissione ha giustificato la decisione di limitare la procedura agli esportatori coreani e a due esportatori giapponesi. Gli esportatori e un importatore hanno mantenuto le argomentazioni illustrate nel paragrafo 7 senza tuttavia presentare ulteriori elementi di prova, dati o argomenti.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 8-11 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

D. Prodotto in esame e definizione di prodotto simile

- (5) Nel regolamento (CEE) n. 2684/88 (paragrafo 13) la Commissione ha concluso che i prodotti in esame erano i videoregistratori, definiti come apparecchi in grado di registrare e di riprodurre segnali audio e video, e ha pertanto escluso dalla procedura i cosiddetti riproduttori di videocassette. Gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore e un monitor televisivo devono essere considerati come prodotti diversi, in quanto il videoregistratore non determina necessariamente il carattere dell'intero prodotto, il quale contiene elementi specifici che gli conferiscono una qualità supplementare.
- (6) Nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2684/88 è sorto il problema di stabilire se i cosiddetti mecadecks (comprendenti unicamente le parti meccaniche degli apparecchi) debbano essere considerati come videoregistratori. Per chiarire la situazione appare opportuno mettere in evidenza che nell'avviso di inizio della procedura i mecadecks non sono stati formalmente inseriti nei prodotti interessati ⁽⁵⁾. Ai fini della presente procedura tali apparecchi non possono essere considerati simili ai videoregistratori, in quanto non sono in grado di svolgere indipendentemente le funzioni di registrare e di riprodurre i segnali video. Il Consiglio conclude pertanto che i prodotti in esame sono unicamente i videoregistratori e che sono esclusi dalla procedura i riproduttori di videocassette, gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore e un monitor televisivo e i mecadecks.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 31. 8. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. C 256 del 26. 9. 1987, pag. 15.

E. Valore normale

- (7) Ai fini delle conclusioni definitive il valore normale relativo ai videoregistratori soggetti al dazio provvisorio è stato fissato in linea di massima con i metodi già utilizzati per la determinazione provvisoria del dumping, tenendo eventualmente conto di nuovi elementi di prova presentati dalle parti interessate.
- (8) Un esportatore ha formulato obiezioni in merito all'inserimento di vendite esenti da imposte a clienti indipendenti che hanno fornito i prodotti al personale dell'esercito sudcoreano, nonché delle cosiddette vendite con buoni acquisto. Queste ultime, riguardanti prodotti destinati al consumo interno, sono effettuate in esenzione da imposte a clienti indipendenti in Corea del Sud e vengono pagate con buoni acquisto speciali acquistati da cittadini coreani che lavorano all'estero. Secondo l'esportatore tali vendite differivano da quelle effettuate attraverso i normali operatori commerciali in quanto erano destinate ad una categoria ben precisa di clienti ed erano esenti da imposte di fabbricazione, dalle imposte per la difesa e dall'IVA.

La Commissione ha tuttavia stabilito che tali vendite erano analoghe a quelle effettuate nell'ambito di contratti conclusi con operatori commerciali, in quanto sono state realizzate in quantitativi rilevanti e sono state fatturate a prezzi simili a quelli applicati nel corso di normali transazioni, se dal prezzo di vendita praticato all'operatore commerciale si deducono le imposte suddette. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

- (9) Il Consiglio conferma inoltre il punto di vista della Commissione secondo il quale i valori normali da confrontare con i prezzi all'esportazione alle OEM (original equipment manufacturers) devono essere costruiti e calcolati sulla base del costo di produzione e di un margine di profitto del 5 %, alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi 20-23 del regolamento (CEE) n. 2684/88.
- (10) Nel corso dell'inchiesta e da relazioni presentate successivamente è emerso che i metodi contabili seguiti dai tre esportatori coreani per la produzione di apparecchi destinati all'esportazione differivano da quelli impiegati per la produzione interna. Le cifre relative al costo di produzione del videoregistratore destinati all'esportazione non erano pertanto paragonabili a quelle utilizzate per la produzione da commercializzare sul mercato interno. La Commissione ha pertanto tenuto conto del costo di produzione dei modelli per il mercato interno e lo ha opportunamente modificato sulla base delle differenze relative al costo dei materiali e agli oneri all'importazione. Gli adeguamenti relativi ad un esportatore coreano sono stati calcolati in

base alle differenze accertate nei confronti degli altri due esportatori, in quanto l'esportatore in questione nel corso dell'inchiesta non ha autorizzato la Commissione a consultare la documentazione originale per controllare i calcoli relativi al costo di produzione che erano stati effettuati unicamente ai fini della presente inchiesta. Il Consiglio ha approvato il metodo seguito dalla Commissione.

Per quanto riguarda la società Orion, non essendo stati presentati nuovi elementi, la Commissione non è stata in grado di fissare il valore normale ai fini della determinazione definitiva.

F. Prezzo all'esportazione

- (11) Quando le esportazioni sono state effettuate alle società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i videoregistratori sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, tenendo debitamente conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto di 12,7 %. Il margine di profitto considerato equo è stato determinato in base ai risultati di importatori indipendenti che hanno rivenduto i videoregistratori nella Comunità.

Per quanto riguarda la Orion non sono stati presentati elementi nuovi che permettano di determinare i prezzi all'esportazione.

Il Consiglio conferma quindi le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 27-30 e 32-33 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

G. Confronto

- (12) Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un valido confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità della legislazione comunitaria.

La Commissione ha tenuto pertanto debitamente conto delle differenze in termini di natura delle merci e spese di vendita, quanto le parti interessate hanno potuto dimostrare l'esistenza di un rapporto diretto tra tali differenze e le vendite in esame. Sono stati quindi apportati adeguamenti per tener conto di differenze riguardanti condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni dei venditori, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, oneri all'importazione e imposte indirette.

- (13) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alle differenze nella natura delle merci che sono state esposte nel paragrafo 35 del regolamento (CEE) n. 2684/88. Quando non è stato possibile calcolare l'importo degli adeguamenti in funzione delle differenze di prezzo sul

mercato interno, è stato applicato un metodo analogo a quello illustrato nel paragrafo 10 del presente regolamento per il calcolo dei valori normali relativi alle esportazioni a società OEM.

- (14) Un esportatore ha sostenuto che le differenze nei costi di produzione relative ai diversi standard televisivi (NTSC, PAL, SECAM) non incidono sulla comparabilità dei prezzi. A parte il fatto che non è stato possibile confermare la fondatezza di tale affermazione, data la mancanza di concorrenza diretta tra diversi standard televisivi in un unico mercato, non si può concludere che tali differenze non inciderebbero sulla comparabilità dei prezzi. Con molta probabilità, se i diversi sistemi fossero in concorrenza, i consumatori apprezzeranno la migliore qualità degli standard europei e sarebbero disposti a pagare prezzi superiori.
- (15) Per quanto riguarda il costo del credito concesso agli acquirenti indipendenti da parte dei tre esportatori coreani, la Commissione, dopo aver ricevuto nuove informazioni dalle società in questione, ha riconosciuto che i costi sostenuti per finanziare l'imposta di fabbricazione e le imposte per la difesa sono direttamente collegati alle vendite effettuate sul mercato interno, in quanto l'importo pagato al fisco dipende per oltre il 90 % dal volume delle vendite di videoregistratori sul mercato interno. Per calcolare l'adeguamento si è tenuto conto del termine accordato dalle autorità coreane per il pagamento di tali imposte.
- (16) Per quanto riguarda il costo del credito per finanziare il versamento dell'imposta sul valore aggiunto non è stato tuttavia possibile accertare l'esistenza di un rapporto diretto con le vendite in questione. L'importo da versare al fisco è infatti calcolato in funzione del saldo tra l'IVA sulle merci acquistate e la stessa imposta sui prodotti venduti ai clienti. Non è pertanto possibile individuare in tale importo l'IVA pagata per le vendite di videoregistratori. I costi sostenuti per finanziare il versamento dell'IVA non possono pertanto essere considerati come spese di vendita, ma rientrano nelle normali spese generali. Il punto di vista della Commissione è confermato dal Consiglio.
- (17) Gli esportatori coreani hanno espresso alcune osservazioni sull'adeguamento concernente gli oneri all'importazione che gravano sui videoregistratori destinati al consumo nel mercato interno. Le nuove informazioni presentate non erano tuttavia sufficienti per determinare l'importo esatto degli oneri all'importazione sui materiali incorporati nei modelli venduti sul mercato interno. La Commissione ha pertanto valutato gli adeguamenti in funzione del valore delle materie prime importate direttamente in Corea dalle società in questione, tenendo conto di un'aliquota media dell'imposta all'importazione pari al 20 %. Il Consiglio

conferma tale procedimento e le conclusioni provvisorie della Commissione esposte nel paragrafo 36 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

Il Consiglio conferma inoltre le conclusioni della Commissione esposte nei paragrafi 39-41 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

H. Selezione dei modelli

- (18) Per confrontare i modelli venduti sul mercato interno con quelli venduti all'esportazione la Commissione, per ciascuno dei diversi modelli destinati all'esportazione, ha scelto il modello commercializzato sul mercato interno maggiormente simile, in mancanza di prodotti identici.
- (19) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori due esportatori coreani hanno chiesto alla Commissione di confrontare determinati modelli venduti all'esportazione con modelli commercializzati sul mercato interno diversi da quelli scelti dalla Commissione che, secondo i richiedenti, presentavano una maggiore somiglianza. La Commissione ha accolto la richiesta in alcuni casi, mentre in altri ha confermato la scelta iniziale in quanto ha considerato che i modelli precedentemente selezionati fossero i più simili in termini di tecnologia (tipo di modello), apparecchiature tecniche ed altre caratteristiche.
- (20) La valutazione della Commissione, confermata dal Consiglio, si basava su un esame particolareggiato di tutti i videoregistratori esportati dalle società in questione e venduti sul mercato interno. Nell'ambito di tale esame è stato effettuato un accurato confronto tra i campioni forniti dagli esportatori e sono state prese in considerazione le spiegazioni fornite dal personale tecnico quando i funzionari hanno verificato le informazioni presso le sedi degli esportatori. Nel calcolo del dumping si è tenuto conto delle differenze accertate tra le caratteristiche dei modelli selezionati per il confronto in funzione delle analogie sul piano della tecnologia e delle apparecchiature.

I. Margini di dumping

- (21) Dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Corea del Sud da parte di tutti gli esportatori oggetto dell'inchiesta. Il margine di dumping è pari all'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.
- (22) I margini di dumping variano secondo l'esportatore, con la seguente media ponderata:
- | | |
|------------|--------|
| — Daewoo | 23,7 % |
| — Goldstar | 18,9 % |
| — Samsung | 17,2 % |
| — Funai | 11,5 % |

J. Industria della Comunità

- (23) Nel regolamento (CEE) n. 2684/88 (paragrafi 45-47) la Commissione ha illustrato la situazione dell'industria comunitaria dei videoregistratori ed ha effettuato una distinzione tra le società che producono apparecchi completi oppure un'elevata percentuale delle parti e le imprese che si limitano a montare unità prefabbricate.
- (24) Alcune parti hanno espresso dubbi sulla validità di tale distinzione. Secondo il Consiglio, tuttavia, non possono sussistere dubbi sul fatto che le società ricorrenti Philips, Thomson, Grundig e Nokia-Grætz producano videoregistratori completi e rappresentino la maggior parte dell'industria comunitaria.

K. Pregiudizio

- (25) In base ai risultati dell'esame preliminare dei fatti la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria dei videoregistratori ha subito un pregiudizio sostanziale. Tale conclusione si basava principalmente su elementi quali l'incremento della quota di mercato degli esportatori sottoposti alla procedura, la sottoquotazione dei prezzi da essi applicati e la conseguente depressione dei prezzi sul mercato, nonché le perdite e il calo dei profitti subiti dall'industria ricorrente.
- (26) Dopo la pubblicazione del regolamento che istituisce il dazio provvisorio la Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova o informazioni sulle conclusioni relative al pregiudizio. Un esportatore ha tuttavia contestato la base statistica delle quote di mercato e la comparabilità di modelli e caratteristiche riguardo ai margini di sottoquotazione. Tali osservazioni sono state prese in considerazione anche se è stato accertato che non erano comunque in grado di incidere sulle conclusioni relative al pregiudizio. L'esportatore interessato è stato debitamente informato per iscritto.

Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione espresse nei paragrafi 48-56 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

L. Pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping

- (27) Nel paragrafo 60 del regolamento (CEE) n. 2684/88 la Commissione ha concluso che il volume delle importazioni in dumping, la corrispondente quota di mercato e i prezzi eccessivamente bassi ai quali i prodotti oggetto di dumping sono stati venduti nella Comunità hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova o informazioni in merito a tale conclusione.
- (28) Un importatore ha sostenuto che il successo dei videoregistratori venduti dalla sua società era dovuto alla sua eccezionale abilità nella progetta-

zione di prodotti adatti a soddisfare la domanda dei consumatori e alla maggiore competenza in materia di marketing. La Commissione, senza mettere in dubbio le capacità dell'importatore, ritiene che il successo dei prodotti in questione sia dovuto almeno in parte al vantaggio ottenuto con pratiche di dumping e che tale vantaggio viene eliminato con l'istituzione di provvedimenti antidumping.

Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione espresse nei paragrafi 57-61 del regolamento (CEE) n. 2684/88.

M. Interesse della Comunità

- (29) Nei paragrafi 62-66 del regolamento (CEE) n. 2684/88 la Commissione ha concluso che era nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti per tutelare l'industria comunitaria nei confronti del pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping. Un importatore ha sostenuto che un'azione di difesa avrebbe l'effetto di eliminare la concorrenza nei confronti dell'industria ricorrente, i cui metodi di progettazione tecnica e di produzione sarebbero obsoleti. Le affermazioni dell'importatore non sono state confermate. Oltre alle società ricorrenti e agli esportatori interessati operano infatti sul mercato comunitario numerosi produttori e fornitori di videoregistratori, la cui presenza manterrebbe comunque un adeguato livello di concorrenza. Non sono emersi inoltre elementi di prova per confermare l'affermazione secondo la quale l'industria comunitaria sarebbe in ritardo rispetto alla concorrenza sul piano della tecnologia avanzata oppure dei metodi di produzione.
- (30) Tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'esistenza di un'industria comunitaria competitiva nel settore dell'elettronica di consumo, nonché della domanda di prodotti a tecnologia avanzata e a prezzi contenuti, il Consiglio conclude che, sulla base delle osservazioni della Commissione espresse nei paragrafi 62-66 del regolamento (CEE) n. 2684/88, nell'interesse della Comunità è opportuno prendere adeguati provvedimenti contro le importazioni in dumping.

N. Dazio

- (31) La Commissione ha ritenuto opportuno istituire dazi antidumping provvisori di un importo corrispondente ai margini di dumping accertati, in quanto il livello di pregiudizio era nettamente superiore. Tale procedimento non è stato contestato dalle parti interessate.
- (32) Riguardo al dazio sui prodotti esportati dalla Orion, quest'ultima, pur riconoscendo di non aver collaborato in misura sufficiente nel corso dell'inchiesta, ha proposto che fosse applicato un margine di

dumping pari a quello accertato nei confronti della Funai, come era stato fatto per il dazio provvisorio. Per determinare l'aliquota del dazio da applicare ai prodotti esportati dalla Orion il Consiglio ha dovuto tuttavia utilizzare i dati disponibili, che nella fattispecie sono gli elementi di prova forniti nella denuncia. La Orion, decidendo di non collaborare, ha implicitamente accettato le affermazioni contenute nella denuncia e pertanto non può chiedere di ricevere lo stesso trattamento di una società che, avendo collaborato pienamente nel corso della procedura, ha potuto dimostrare che il margine di dumping era inferiore a quello calcolato secondo i dati forniti nella denuncia.

- (33) In base al metodo relativo al calcolo del pregiudizio esposto nei paragrafi 67-72 del regolamento (CEE) n. 2684/88, il Consiglio conclude che è opportuno istituire dazi di un importo pari ai margini di dumping effettivamente accertati (paragrafo 22 del presente regolamento). Il dazio relativo alla Orion, deve essere determinato in funzione dei dati presentati nella denuncia e corrisponde ad un'aliquota del 13 %.
- (34) Il dazio definitivo si applica a tutti i videoregistratori esportati dalla Corea (fatta eccezione per gli apparecchi prodotti ed esportati dalle società Samsung, Goldstar e Daewoo), nonché ai videoregistratori di origine giapponese prodotti o esportati dalla Orion. Sono esclusi i riproduttori di videocassette, gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore ed un monitor televisivo e i mecadecks.

O. Impegni

- (35) Gli esportatori coreani Samsung, Goldstar e Daewoo e l'esportatore giapponese Funai hanno offerto impegni sui prezzi considerati accettabili. In seguito a tali impegni i prezzi dei prodotti in questione aumenteranno in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato nei confronti di tali esportatori. Previa consultazione in sede di comitato consultivo, gli impegni sono stati accettati [vedi decisione 89/148/CEE del Consiglio ⁽¹⁾].

P. Riscossione del dazio provvisorio

- (36) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio provocato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio siano riscossi definitivamente sino all'ammontare del dazio definitivo istituito. Nei casi in cui sono stati accettati impegni il dazio

provvisorio deve essere riscosso sino all'ammontare dei margini di dumping determinati a titolo definitivo (paragrafo 22 del presente regolamento).

I dazi antidumping o le garanzie riscossi per videoregistratori ai quali non si applica il dazio antidumping definitivo devono essere liberati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori dei codici NC ex 8521 10 39 e ex 8528 10 11, originari del Giappone e della Repubblica di Corea; le aliquote di dazi sono le seguenti :

- a) Ai videoregistratori originari della Repubblica di Corea si applica un'aliquota del dazio pari a 23,7 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
- b) Ai videoregistratori originari del Giappone e prodotti o esportati dalla società Orion si applica un'aliquota del dazio di 13,0 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

2. Il dazio di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica ai videoregistratori esportati dalle società Samsung Electronics Company Ltd, Corea, Goldstar Electric Company Ltd, Corea, e Daewoo Electronics Company Ltd, Corea.

3. Sono esenti dal dazio di cui al paragrafo 1 i riproduttori di videocassette, gli apparecchi che comprendono in un unico blocco un videoregistratore e un monitor televisivo e i mecadecks.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 2684/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2826/88, sono riscossi sino alle aliquote seguenti :

— Samsung	17,2 %,
— Goldstar	18,9 %,
— Daewoo	23,7 %,
— Funai	11,5 %,
— Orion	13,0 %.

Sono liberati gli importi depositati eccedenti le aliquote del dazio di cui sopra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1989

che accetta gli impegni assunti da alcuni esportatori coreani e da un esportatore giapponese nell'ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori e che chiude la procedura nei confronti di questi esportatori

(89/148/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando i motivi esposti nel regolamento (CEE) n. 501/89 del Consiglio, del 27 febbraio 1989, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videoregistratori originari del Giappone e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio⁽²⁾;

considerando che gli esportatori coreani Samsung, Goldstar e Daewoo e l'esportatore giapponese Funai hanno offerto impegni sui prezzi, considerati accettabili; che in seguito a tali impegni i prezzi dei prodotti in questione aumenteranno in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato nei confronti di tali esportatori; che, previa consultazione in sede di comitato consultivo, la Commissione propone di accettare gli

impegni e di chiudere la procedura nei confronti di dette società,

DECIDE:

Articolo unico

Sono accettati gli impegni assunti dalle società

- Samsung Electronic Co Ltd, Corea
- Goldstar Electric Co Ltd, Corea
- Daewoo Electronics Co Ltd, Corea
- Funai Electric Co Ltd, Giappone

nell'ambito della procedura antidumping relativa ai videoregistratori.

L'inchiesta relativa a dette società è chiusa.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1989

concernente la conclusione da parte della Commissione per conto della Comunità europea dell'energia atomica di un accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica ed il governo del Giappone

(89/149/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

considerando che con decisione del 23 gennaio 1989 il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel campo della fusione termonucleare controllata,

DECIDE :

Articolo 1

Sarà concluso a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica ed il governo del Giappone nel campo della fusione termonucleare controllata.

Il testo dell'accordo di cooperazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo che impegna la Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1989.

Per la Commissione

Filippo M. PANDOLFI

Vicepresidente

ACCORDO

di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (in appresso denominata « Euratom ») e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE (in appresso denominato « GDG »),

definiti collettivamente le « parti »,

TENUTO CONTO della collaborazione esistente nel campo della fusione termonucleare controllata tra le parti e desiderando mantenere e rafforzare tale collaborazione,

DESIDERANDO promuovere l'ottenimento di energia dalla fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile dal punto di vista ambientale, economicamente competitiva e praticamente illimitata,

RICONOSCENDO l'analogia e la complementarità dei programmi delle parti nel campo della ricerca e sviluppo sull'energia di fusione,

TENENDO CONTO dei risultati che ha già prodotto e delle opportunità che offre una collaborazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE :

Articolo I

Obiettivo del presente accordo è il mantenimento e l'intensificazione, su una base di uguaglianza e mutuo beneficio, della cooperazione tra le parti nei settori che sono oggetto dei rispettivi programmi sulla fusione, allo scopo di acquisire le conoscenze scientifiche e le capacità tecnologiche richieste per la realizzazione di un reattore di potenza.

Articolo II

La cooperazione, nel quadro del presente accordo, può riguardare i seguenti settori :

- a) tokamak ;
- b) linee alternative ai tokamak ;
- c) tecnologia della fusione ;
- d) fisica dei plasmi ;
- e) altri settori eventualmente concordati,

nei termini specificati negli allegati I, II e III che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo III

La cooperazione nei settori di cui all'articolo II può riguardare le seguenti attività :

- a) scambio e fornitura di informazioni ;
- b) scambio di personale ;
- c) riunioni di vario tipo ;
- d) scambio e fornitura di campioni, materiali, strumentazione e componenti ;
- e) esecuzione in comune di studi, progetti o esperimenti ;
- f) altre attività concordate, come specificato negli allegati I, II e III.

Articolo IV

1. I termini della cooperazione da parte dell'Euratom o altro ente o organizzazione ad esso associato nel quadro del programma fusione Euratom o l'impresa comune Joint European Torus (JET), designato a tal fine dall'Euratom, e da parte giapponese, il Monbusho, il ministero per il commercio internazionale e l'industria e l'agenzia per la scienza e la tecnologia o qualsiasi ente o organizzazione da essi a tal fine designato, sono fissati negli allegati I, II e III.

2. a) Gli allegati restano in vigore per tutto il periodo di validità del presente accordo salvo in caso di cessazione anticipata dell'accordo secondo quanto stabilito al comma b) seguente.

b) Ciascun allegato può essere risolto in qualsiasi momento, a discrezione di una delle parti, con preavviso scritto di sei mesi notificato dalla parte che intende recedere dall'allegato. Il recesso non pregiudica i diritti che possono essere stati acquisiti ai sensi dell'allegato in questione fino alla data del recesso stesso.

c) Le attività non ancora completate alla scadenza di ciascun allegato possono essere continuate fino a completamento secondo le modalità fissate nel corrispondente allegato.

d) Qualora durante il periodo di validità dell'accordo la natura del programma fusione di una delle due parti subisse modifiche sostanziali a seguito di una importante estensione, riduzione o trasformazione o per effetto dell'inglobamento di importanti aspetti del programma sulla fusione di una terza parte, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere la revisione del campo d'applicazione e delle disposizioni degli allegati corrispondenti.

Articolo V

1. Le parti costituiscono un comitato di coordinamento per facilitare il coordinamento e l'esecuzione delle attività contemplate dal presente accordo. Ciascuna parte nomina un numero uguale di membri designando tra essi il capo della propria delegazione.

2. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Europa e in Giappone oppure a date ed in località altrimenti convenute. La riunione è presieduta dal capo della delegazione della parte ospitante.

3. Il comitato di coordinamento ha tra l'altro le seguenti funzioni:

- a) analisi e controllo dello stato di avanzamento delle attività svolte in collaborazione;
- b) scambio di informazioni e di vedute su argomenti di politica scientifica e tecnologica;
- c) discussione delle future attività di cooperazione.

Articolo VI

Il trattamento delle informazioni, la proprietà industriale e il diritto d'autore sono disciplinati, in connessione con le attività svolte in collaborazione nel quadro del presente accordo, dalle disposizioni degli allegati I, II e III. Tali disposizioni sono identiche in tutti gli allegati.

Articolo VII

Nessuna clausola del presente accordo può essere tale da pregiudicare attuali o futuri accordi di cooperazione tra le parti.

Articolo VIII

1. Le prestazioni fornite dalle parti nel quadro del presente accordo dipendono dalla disponibilità di fondi adeguati.

2. La cooperazione realizzata nel quadro del presente accordo deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom.

3. Ciascuna parte si adopera con il massimo impegno, nel rispetto delle leggi in vigore, per facilitare l'espletamento delle formalità necessarie per la circolazione delle

persone, l'importazione di materiali e apparecchiature e il trasferimento di valuta ai fini necessari per la realizzazione della collaborazione.

4. Il risarcimento dei danni prodottisi durante l'esecuzione del presente accordo avviene in base alle leggi applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom.

Articolo IX

Tutti i problemi sorti nel quadro del presente accordo vengono risolti dalle parti con consultazioni reciproche.

Articolo X

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma. La sua validità è di tre anni al termine dei quali esso continua a restare in vigore salvo il caso in cui, al termine del triennio iniziale, o in qualsiasi momento dopo tale periodo, una delle due parti notifichi all'altra parte la propria intenzione di recedere, con preavviso non inferiore a sei mesi.

2. La risoluzione del presente accordo non pregiudica l'esecuzione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nel quadro del presente accordo e non ancora completato al momento della sua risoluzione.

3. La risoluzione del presente accordo o dei suoi allegati non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui all'articolo VI o qualsiasi altro accordo concluso ai sensi dell'articolo VI.

Articolo XI

1. Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni previste da detto trattato.

2. Laddove nel presente accordo i termini «paesi», «enti», «organizzazioni» o «cittadino» siano usati con riferimento all'Euratom, si conviene che essi indichino o si riferiscano non solo agli Stati membri dell'Euratom ma anche al Regno di Svezia o alla Confederazione elvetica, che sono associati al programma fusione Euratom e rappresentati nell'impresa comune JET.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989, in duplice copia nelle lingue inglese e giapponese, ciascuna facente egualmente fede.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Filippo M. PANDOLFI

Per il governo giapponese

Munioki DATE

Ambasciatore del Giappone presso le Comunità europee

ALLEGATO I

A norma dell'articolo IV del presente accordo, le parti stabiliscono le seguenti procedure specifiche di esecuzione del programma di cooperazione (denominato in appresso « Cooperazione ») nel settore della ricerca e sviluppo sulla fusione tra l'Euratom e il Monbusho giapponese (Monbusho).

1. Euratom e il Monbusho (in appresso denominati « agenzie esecutive ») designano ciascuno una persona di contatto che ha la responsabilità di coordinare la cooperazione e di riferirne al comitato di coordinamento di cui all'articolo V di questo accordo.
2. Le agenzie esecutive possono designare a partecipare alla realizzazione della cooperazione istituti di ricerca e università nazionali (in appresso denominati « designati »), che operino sotto la direzione e il controllo delle agenzie stesse o siano ad esse associati; per la designazione occorre il consenso dei designati).
3. La cooperazione può riguardare le seguenti aree :
 - 3.1. tokamak ;
 - 3.2. linee alternative ai tokamak incluso il confinamento inerziale ;
 - 3.3. tecnologie della fusione ;
 - 3.4. teoria dei plasmi e fisica dei plasmi applicata ;
 - 3.5. altre aree concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.1. La cooperazione può riguardare le seguenti attività (in appresso denominate « attività di cooperazione »):
 - 4.1.1. scambio e fornitura di informazioni scientifiche e tecniche ;
 - 4.1.2. scambio di personale scientifico per attività di ricerca, sviluppo, analisi, progettazione, programmazione e sperimentazione ;
 - 4.1.3. organizzazione di seminari e di altre riunioni ;
 - 4.1.4. visite di corta durata di personale scientifico ;
 - 4.1.5. scambio e fornitura di apparecchiature, strumenti e materiali di prova ;
 - 4.1.6. altre attività eventualmente concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.2. Se è necessario, le procedure specifiche di esecuzione delle attività di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.5 possono essere fissate previa consultazione o con accordi complementari tra le agenzie esecutive o i designati. I termini precisi e le condizioni di esecuzione delle attività di cui al punto 4.1.6 vengono fissati con accordo scritto tra le agenzie esecutive.
5. Tutti i costi risultanti della cooperazione sono sostenuti dall'agenzia esecutiva o dal designato a cui tali costi sono imputabili, se non altrimenti specificamente concordato per iscritto dalle agenzie esecutive.
- 6.1. Le agenzie esecutive si incaricano di dare la massima diffusione possibile alle informazioni che esse hanno il diritto di divulgare e che siano in loro possesso o loro accessibili, fornite o scambiate nel quadro della cooperazione, fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni tutelate da diritti di proprietà, le restrizioni in materia di diritto d'autore e le disposizioni del punto 8.

Nel pubblicare tali informazioni si deve precisare chiaramente che esse sono state ottenute nel quadro della cooperazione.
- 6.2. Le informazioni tutelate da diritti di proprietà vanno trattate come segue :
 - 6.2.1. Definizioni

Il termine « informazione tutelata da diritti di proprietà » comprende i dati scientifici e tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo e qualsiasi altra informazione destinata ad essere fornita o scambiata nel quadro della cooperazione, come il saper fare, l'informazione connessa direttamente a invenzioni e scoperte di cui al punto 8, l'informazione tecnica, commerciale o finanziaria a condizione che sia opportunamente contrassegnata o considerata come tale in accordo con il punto 6.2.2 qui di seguito :

 - a) non sia generalmente nota o disponibile da altre sorgenti ;
 - b) non sia stata in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altri, senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza ;
 - c) non sia oramai in possesso dell'agenzia esecutiva che la riceve, o dai suoi designati senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza.

6.2.2. Procedure

- i) L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevano informazioni tutelate nel quadro della cooperazione devono rispettarne la segretezza. Su qualsiasi documento contenente informazioni tutelate deve essere apposta in modo visibile, dall'agenzia esecutiva che lo trasmette o dai suoi designati, la seguente dicitura (o una sostanzialmente analoga):

• Il presente documento contiene informazioni tutelate da diritti di proprietà che vengono fornite con il vincolo della segretezza in virtù dell'allegato I dell'accordo di cooperazione concluso il 20 febbraio 1989 tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata. Tali informazioni non devono essere diffuse al di fuori dell'Euratom e del Mobusho insieme ai loro appaltatori, licenziatari e designati, senza il preventivo accordo di

Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, integrale o parziale di questo documento. La suddetta limitazione decade automaticamente qualora l'informazione venga comunicata dal detentore senza restrizione alcuna ».

- ii) Le informazioni tutelate ricevute in regime di riservatezza nel quadro della cooperazione possono essere divulgate dall'agenzia esecutiva che le riceve o da suoi designati a:
- a) dipendenti dell'agenzia esecutiva ricevente o di altri dipartimenti e agenzie governative o dei designati nel paese dell'agenzia esecutiva ricevente;
 - b) appaltatori e subappaltatori dell'agenzia esecutiva ricevente o dei suoi designati nel paese di tale agenzia esclusivamente per essere utilizzate nel quadro dei loro contratti con l'agenzia esecutiva ricevente e con suoi designati per attività riguardanti argomenti oggetto delle informazioni tutelate;

a condizione che su tutte le informazioni tutelate diffuse secondo le suddette modalità sia apposta una dicitura identica a quella riportata nel punto 6.2.2, lettera i) precedente.

- iii) Con il preventivo consenso scritto dell'agenzia esecutiva che fornisce le informazioni tutelate nel quadro della cooperazione, l'agenzia esecutiva che le riceve può dare ad esse una diffusione maggiore di quella consentita a norma del precedente sottoparagrafo ii). Le agenzie esecutive collaborano reciprocamente all'elaborazione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto e preventivo per tale maggiore diffusione e ciascuna delle agenzie esecutive accorda tale consenso nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom e delle politiche delle parti.

- 6.3. Qualora una delle agenzie esecutive si renda conto che essa stessa o i suoi designati non sono, o probabilmente non potranno essere, in grado di rispettare le restrizioni e le condizioni sulla divulgazione delle informazioni di cui al presente paragrafo, ne informa immediatamente l'altra agenzia esecutiva. In tal caso, le due agenzie esecutive si consultano per definire le misure più opportune da prendere.
- 6.4. Le informazioni risultanti da seminari, gruppi di lavoro o altre riunioni, dal distacco di personale, dall'uso di impianti e dallo scambio di apparecchiature nel quadro della cooperazione vengono trattate dalle agenzie esecutive e dai loro designati secondo i principi specificati nel presente paragrafo, fermo restando che le informazioni tutelate comunicate oralmente saranno soggette alle limitazioni sulla diffusione previste dalla cooperazione soltanto nel caso in cui la persona che comunica tali informazioni avverta chi le riceve del carattere tutelato delle stesse.
7. L'agenzia esecutiva o suoi designati che trasmettano un'informazione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati non garantiscono l'idoneità di tale informazione ad un uso o ad un'applicazione particolare.
- 8.1. Le invenzioni o scoperte realizzate o concepite nel corso del periodo di cooperazione sono disciplinate dall'agenzia esecutiva che prenderà tutte le disposizioni necessarie nel quadro delle leggi applicabili e dei regolamenti al fine di realizzare le cose seguenti:
- 8.1.1. Qualora la scoperta o l'invenzione venga realizzata o concepita dal personale (l'inventore) di una delle agenzie esecutive (l'agenzia che effettua il distacco) o dai suoi designati, ovvero dai suoi appaltatori distaccati presso l'altra agenzia esecutiva (agenzia ospitante) o i suoi designati o gli appaltatori nel quadro di scambi di scienziati, ingegneri e altri specialisti:
- i) l'agenzia ospitante o i suoi designati acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede o in paesi terzi;

- ii) l'agenzia che effettua il distacco o i suoi designati o l'inventore acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede.
- 8.1.2. Nei casi in cui non si applica il punto 8.1.1 di cui sopra e in cui l'invenzione o la scoperta sia realizzata o concepita da membri del personale (l'inventore) di una delle agenzie esecutive o dai suoi designati o contraenti come risultato diretto dell'uso di informazioni ad essi comunicate nel quadro della cooperazione dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati o dai suoi appaltatori, oppure comunicate nel corso di seminari o di altre riunioni congiunte, l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori il cui personale o l'inventore realizzino l'invenzione, acquisiscono tutti i diritti ad essa relativi in tutti i paesi.
- 8.1.3. Chiunque tra l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori o l'inventore sia titolare dell'invenzione di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 precedenti, concede la licenza di tale invenzione all'altra agenzia esecutiva, ai suoi designati, al governo e a cittadini del suo paese da essa designati, su richiesta dell'altra agenzia esecutiva o dei suoi designati, sulla base di modalità e condizioni ragionevoli.
- 8.1.4. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale per invenzioni o scoperte risultanti dalle attività di cooperazione differenti dallo scambio di personale o di informazioni, le agenzie esecutive o i loro designati, prima di avviare le attività di cooperazione, decidono un'appropriata ripartizione di tali diritti tenendo conto dei benefici, dei diritti e del contributo delle agenzie esecutive o dei designati.
- 8.2. Le disposizioni del precedente punto 8.1 si applicano, per quanto di ragione, alla tutela dei modelli dell'impianto e del progetto.
- 8.3. Ciascuna agenzia esecutiva o suoi designati si assumono l'onere di pagare i premi o compensi dovuti ai propri dipendenti e ai cittadini dei rispettivi paesi in conformità della legislazione in vigore. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati, fermi restando i diritti degli inventori ai sensi della legislazione in vigore, prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione dei loro inventori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
9. I diritti d'autore delle agenzie esecutive o dei designati sono disciplinati dalla Universal Copyright Convention, secondo la versione riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. Per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alle materie che rientrano nel campo di applicazione del punto 6.1 precedente, in possesso o controllati da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati, tale agenzia esecutiva o i suoi designati si adoperano per concedere all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati la licenza di riprodurre o tradurre il materiale tutelato dal diritto d'autore.
10. Allo scambio di personale nel quadro della collaborazione si applicano le disposizioni seguenti :
- 10.1. Allorché l'accordo di cooperazione preveda uno scambio di personale, ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati garantiscono che presso l'altra agenzia esecutiva o i suoi designati venga distaccato personale qualificato.
- 10.2. Ogni distacco di personale è oggetto di un accordo distinto tra le agenzie esecutive o i designati.
- 10.3. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati sono responsabili del versamento delle retribuzioni, dei premi di assicurazione e delle indennità per il proprio personale.
- 10.4. Salvo diversa disposizione, l'agenzia esecutiva o i designati da cui proviene il personale distaccato provvedono al pagamento delle sue spese di viaggio e soggiorno.
- 10.5. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati provvedono all'adeguata sistemazione del personale e delle famiglie su una base reciprocamente soddisfacente.
- 10.6. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati forniscono la necessaria assistenza al personale distaccato e alle famiglie per quanto riguarda le formalità amministrative (condizioni di viaggio, ecc.)
- 10.7. Il personale distaccato da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati si conforma alle disposizioni generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza vigenti presso lo stabilimento ospitante ovvero stipulate, sempre nel quadro del distacco, in un accordo distinto.
11. Nei casi in cui apparecchiature, strumenti, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati globalmente « attrezzature, ecc. ») debbano essere scambiati o forniti da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati all'altra agenzia esecutiva o a suoi designati, ai fini del trasporto e dell'uso di tali attrezzature, ecc. si applicano le seguenti disposizioni :

- 11.1. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che inviano attrezzature, ecc. forniscono il più rapidamente possibile un elenco dettagliato di tali attrezzature unitamente alle corrispondenti specifiche e alla relativa documentazione tecnica e informativa.
 - 11.2. Le attrezzature, ecc. fornite da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati restano di proprietà di chi le fornisce e devono essere restituite a detta agenzia o ai suoi designati ad ultimazione dell'attività reciprocamente convenuta, salvo diverso accordo fra le parti.
 - 11.3. Le suddette attrezzature vengono utilizzate presso lo stabilimento ospitante, soltanto previo accordo reciproco tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.4. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevono le attrezzature, ecc., provvederanno alla loro sistemazione in opportuni locali e forniscono l'energia elettrica, l'acqua, il gas, ecc. conformemente alle disposizioni tecniche concordate fra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.5. Salvo altrimenti convenuto, la responsabilità del trasporto delle attrezzature, ecc., dall'agenzia esecutiva d'origine o dai suoi designati verso la loro destinazione finale nel paese dell'agenzia esecutiva che li riceve o dei suoi designati, nonché la responsabilità della restituzione di tali attrezzature, ecc. e della loro custodia e sicurezza durante il trasporto, nonché l'onere delle spese afferenti incombe all'agenzia esecutiva o ai designati che inviano tali attrezzature.
 - 11.6. L'agenzia esecutiva o i designati che ricevono tali attrezzature, ecc. notificano alle autorità doganali di ritenere che le attrezzature, ecc. fornite dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati per l'esecuzione di attività concordate sono attrezzature di tipo scientifico e non di tipo commerciale.
-

ALLEGATO II

A norma dell'articolo IV del presente accordo, le parti stabiliscono le seguenti procedure specifiche di esecuzione del programma di cooperazione (denominato in appresso « cooperazione ») nel settore della ricerca e sviluppo sulla fusione tra l'Euratom e il ministero giapponese per il commercio internazionale e l'industria (MITI).

1. L'Euratom e il MITI (in appresso denominati in comune « agenzie esecutive ») designano ciascuno una persona di contatto che ha la responsabilità di coordinare la cooperazione e di riferirne al comitato di coordinamento di cui all'articolo V del presente accordo.
2. Le agenzie esecutive possono designare a partecipare alla realizzazione della cooperazione istituti che siano ad esse annessi o associati (in appresso denominati « designati »); per la designazione occorre il consenso dei designati.
3. La cooperazione può riguardare le seguenti aree :
 - 3.1. tokamak, inclusi progetti dell'attuale generazione e attività connesse a quelli della prossima generazione ;
 - 3.2. linee alternative ai tokamak incluso il confinamento inerziale e la strizione a campo invertito ;
 - 3.3. tecnologie della fusione, inclusa l'ingegneria dei plasmi ;
 - 3.4. teoria dei plasmi e fisica dei plasmi applicata ;
 - 3.5. altre aree concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.1. La cooperazione può riguardare le seguenti attività (in appresso denominate « attività di cooperazione »):
 - 4.2.1. scambio e fornitura di informazioni e dati riguardanti attività scientifiche e tecniche, attività di sviluppo, esperimenti e risultati nonché le diverse politiche e programmazioni ;
 - 4.1.2. scambio di personale scientifico, di ingegneri e di altri specialisti per periodi di tempo concordati nel quadro di attività sperimentali, di analisi, di progettazione e di ricerca e sviluppo ;
 - 4.1.3. organizzazione di riunioni di vario tipo per consentire di discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici di argomenti generali o specifici e per precisare le azioni da svolgere in collaborazione ;
 - 4.1.4. scambio e fornitura di campioni, materiali, strumenti e componenti per attività sperimentali, di prova e di valutazione ;
 - 4.1.5. esecuzione in comune di studi, progetti ed esperimenti, incluse la progettazione, la costruzione e la messa in servizio ;
 - 4.1.6. altre attività eventualmente concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.2. Se è necessario, le procedure specifiche di esecuzione delle attività di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.5 possono essere fissate previa consultazione o con accordi complementari tra le agenzie esecutive o i designati. I termini precisi e le condizioni di esecuzione delle attività di cui al punto 4.1.6 vengono fissati con accordo scritto tra le agenzie esecutive.
5. Tutti i costi risultanti dalla cooperazione sono sostenuti dall'agenzia esecutiva o dal designato a cui tali costi sono imputabili, se non altrimenti specificamente concordato per iscritto dalle agenzie esecutive.
- 6.1. Le agenzie esecutive si incaricano di dare la massima diffusione possibile alle informazioni che esse hanno il diritto di divulgare e che siano in loro possesso e loro accessibili, fornite o scambiate nel quadro della cooperazione, fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni tutelate da diritti di proprietà, le restrizioni in materia di diritto d'autore e le disposizioni del punto 8.

Nel pubblicare tali informazioni si deve precisare chiaramente che esse sono state ottenute nel quadro della cooperazione.

- 6.2. Le informazioni tutelate da diritti di proprietà devono essere trattate come segue :

- 6.2.1. Definizioni

Il termine « informazione tutelata da diritti di proprietà » comprende i dati scientifici e tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo e qualsiasi altra informazione destinata ad essere fornita o scambiata nel quadro della cooperazione, come il saper fare, l'informazione connessa direttamente a invenzioni e scoperte di cui al punto 8, l'informazione tecnica, commerciale o finanziaria a condizione che sia opportunamente contrassegnata o considerata come tale in accordo con il punto 6.2.2 qui di seguito :

- a) non sia generalmente nota o disponibile da altre sorgenti ;
- b) non sia in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altri, senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza ;
- c) non sia oramai in possesso dell'agenzia esecutiva che la riceve, o dei suoi designati senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza.

6.2.2. Procedure

- i) L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevano informazioni tutelate nel quadro della cooperazione devono rispettarne la segretezza. Su qualsiasi documento contenente informazioni tutelate deve essere apposta in modo visibile, dall'agenzia esecutiva che lo trasmette o dai suoi designati, la seguente dicitura (o una sostanzialmente analoga) :

« Il presente documento contiene informazioni tutelate da diritti di proprietà fornite con il vincolo della segretezza in virtù dell'allegato II dell'accordo di cooperazione concluso il 20 febbraio 1989 tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata. Tali informazioni non devono essere diffuse al di fuori dell'Euratom e del MITI insieme ai loro appaltatori, licenziatari e designati, senza il preventivo accordo di ... »

Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, integrale o parziale di questo documento. La suddetta limitazione decade automaticamente qualora l'informazione venga comunicata dal detentore senza restrizione alcuna ».

- ii) Le informazioni tutelate, ricevute in regime di riservatezza nel quadro della cooperazione, possono essere divulgate dall'agenzia esecutiva che le riceve o dai suoi designati a :

- a) dipendenti dell'agenzia esecutiva ricevente o di altri dipartimenti e agenzie governative o dei designati nel paese dell'agenzia esecutiva ricevente ;
- b) appaltatori e subappaltatori dell'agenzia esecutiva ricevente o dei suoi designati nel paese di tale agenzia esclusivamente per essere utilizzate nel quadro dei loro contratti con l'agenzia esecutiva ricevente e con i suoi designati per attività riguardanti argomenti oggetto delle informazioni tutelate ;

a condizione che su tutte le informazioni tutelate diffuse secondo le suddette modalità, sia apposta una dicitura identica a quella riportata nel punto 6.2.2, lettera i) precedente.

- iii) Con il preventivo consenso scritto dell'agenzia esecutiva che fornisce le informazioni tutelate nel quadro della cooperazione, l'agenzia esecutiva che le riceve può dare ad esse una diffusione maggiore di quella consentita a norma della precedente lettera ii). Le agenzie esecutive collaborano reciprocamente all'elaborazione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto e preventivo per tale maggiore diffusione e ciascuna delle agenzie esecutive accorda tale consenso nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom e delle politiche delle parti.

- 6.3. Qualora una delle agenzie esecutive si renda conto che essa stessa o i suoi designati non sono o probabilmente non potranno essere in grado di rispettare le restrizioni e le condizioni sulla divulgazione delle informazioni di cui al presente paragrafo, ne informa immediatamente l'altra agenzia esecutiva. In tal caso, le due agenzie esecutive si consultano per definire le misure più opportune da prendere.

- 6.4. Le informazioni risultanti da seminari, gruppi di lavoro o altre riunioni, dal distacco di personale, dall'uso di impianti e dallo scambio di apparecchiature nel quadro della cooperazione vengono trattate dalle agenzie esecutive e dai loro designati secondo i principi specificati nel presente paragrafo, fermo restando che le informazioni tutelate comunicate oralmente saranno soggette alle limitazioni sulla diffusione previste dalla cooperazione soltanto nel caso in cui la persona che comunica tali informazioni avverta chi le riceve del carattere tutelato delle stesse.

- 7. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che trasmettano un'informazione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, non garantiscono l'idoneità di tale informazione ad un uso o ad un'applicazione particolare.

- 8.1. Le invenzioni o scoperte realizzate o concepite nel corso del periodo di cooperazione sono disciplinate dall'agenzia esecutiva che prenderà tutte le disposizioni necessarie nel quadro delle leggi applicabili e dei regolamenti al fine di realizzare le cose seguenti :

- 8.1.1. Qualora la scoperta o l'invenzione venga realizzata o concepita dal personale di una delle agenzie esecutive (l'agenzia che effettua il distacco) o dai suoi designati, ovvero da suoi appaltatori distaccati presso l'altra agenzia esecutiva (agenzia ospitante) o i suoi designati o gli appaltatori nel quadro di scambi di scienziati, ingegneri e altri specialisti :

- i) l'agenzia ospitante o i suoi designati acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede o in paesi terzi;
 - ii) l'agenzia che effettua il distacco o i suoi designati o l'inventore acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede.
- 8.1.2. Nei casi in cui non si applica il punto 8.1.1 qui sopra e in cui l'invenzione o la scoperta sia realizzata o concepita da membri del personale (l'inventore) appartenenti ad una delle agenzie esecutive o dai suoi designati o appaltatori come risultato diretto dell'uso di informazioni ad essi comunicate nel quadro della cooperazione dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati o dai suoi appaltatori, oppure comunicate nel corso di seminari o di altre riunioni congiunte, l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori il cui personale o l'inventore realizzino l'invenzione, acquisiscono tutti i diritti ad essa relativi in tutti i paesi.
 - 8.1.3. Chiunque tra l'agenzia esecutiva o i suoi designati o i suoi appaltatori o l'inventore sia titolare dell'invenzione di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 precedenti concede la licenza di tale invenzione all'altra agenzia esecutiva, ai suoi designati, al governo e ai cittadini del suo paese da essa designati, su richiesta dell'altra agenzia esecutiva o dei suoi designati, sulla base di modalità e condizioni ragionevoli.
 - 8.1.4. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale per invenzioni o scoperte risultanti dalle attività di cooperazione differenti dallo scambio di personale o di informazioni, le agenzie esecutive o i loro designati, prima di avviare le attività di cooperazione, decidono un'appropriata ripartizione di tali diritti tenendo conto dei benefici, dei diritti e del contributo delle agenzie esecutive o dei designati.
 - 8.2. Le disposizioni del precedente punto 8.1 si applicano, per quanto di ragione, alla tutela dei modelli dell'impianto e del progetto.
 - 8.3. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati si assumono l'onere di pagare i premi o compensi dovuti ai propri dipendenti o ai cittadini dei rispettivi paesi in conformità della legislazione in vigore. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati, fermi restando i diritti degli inventori ai sensi della legislazione in vigore, prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione dei loro inventori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
 9. I diritti d'autore delle agenzie esecutive o dei designati sono disciplinati dalla Universal Copyright Convention, secondo la versione riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. Per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alle materie che rientrano nel campo di applicazione del punto 6.1 precedente, in possesso o controllati da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati, tale agenzia esecutiva o i suoi designati si adoperano per concedere all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati la licenza di riprodurre o tradurre il materiale tutelato dal diritto d'autore.
 10. Allo scambio di personale nel quadro della collaborazione si applicano le disposizioni seguenti :
 - 10.1. Allorché l'accordo di cooperazione preveda uno scambio di personale, ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati garantiscono che presso l'altra agenzia esecutiva o i suoi designati venga distaccato personale qualificato.
 - 10.2. Ogni distaccamento di personale è oggetto di un accordo distinto tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 10.3. Ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati sono responsabili del versamento delle retribuzioni, dei premi di assicurazione e delle indennità per il proprio personale.
 - 10.4. Salvo diversa disposizione, l'agenzia esecutiva o i designati da cui proviene il personale distaccato provvedono al pagamento delle sue spese di viaggio e soggiorno.
 - 10.5. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati provvedono all'adeguata sistemazione del personale e delle famiglie su una base reciprocamente soddisfacente.
 - 10.6. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati forniscono la necessaria assistenza al personale distaccato e alle famiglie per quanto riguarda le formalità amministrative (condizioni di viaggio, ecc.).
 - 10.7. Il personale distaccato da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati si conforma alle disposizioni generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza vigenti presso lo stabilimento ospitante ovvero stipulate, sempre nel quadro del distacco, in un accordo distinto.
 11. Nei casi in cui apparecchiature, strumenti, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati globalmente « attrezzature, ecc. ») debbano essere scambiati o forniti da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, ai fini del trasporto e dell'uso di tali attrezzature, ecc. si applicano le seguenti disposizioni :

- 11.1. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che inviano attrezzature, ecc. forniscono il più rapidamente possibile un elenco dettagliato di tali attrezzature unitamente alle corrispondenti specifiche e alla relativa documentazione tecnica e informativa.
 - 11.2. Le attrezzature, ecc. fornite da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati restano di proprietà di chi le fornisce e devono essere restituite a detta agenzia o ai suoi designati ad ultimazione dell'attività reciprocamente convenuta, salvo diverso accordo fra le parti.
 - 11.3. Le suddette attrezzature vengono utilizzate presso lo stabilimento ospitante soltanto previo accordo reciproco tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.4. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevono le attrezzature, ecc., provvederanno allo loro sistemazione in opportuni locali e forniscono l'energia elettrica, l'acqua, il gas, ecc. conformemente alle disposizioni tecniche concordate fra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.5. Salvo altrimenti convenuto, la responsabilità del trasporto delle attrezzature, ecc., dall'agenzia esecutiva d'origine o dai suoi designati verso la loro destinazione finale nel paese dell'agenzia esecutiva che li riceve o dei suoi designati, nonché la responsabilità della restituzione di tali attrezzature, ecc. e della loro custodia e sicurezza durante il trasporto, nonché l'onere delle spese afferenti incombe all'agenzia esecutiva o ai designati che inviano tali attrezzature.
 - 11.6. L'agenzia esecutiva o i designati che ricevono tali attrezzature, ecc., notificano alle autorità doganali di ritenere che le attrezzature, ecc. fornite dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati per l'esecuzione di attività concordate sono attrezzature di tipo scientifico e non di tipo commerciale.
-

ALLEGATO III

A norma dell'articolo IV del presente accordo, le parti stabiliscono le seguenti procedure specifiche di esecuzione del programma di cooperazione (denominato in appresso « cooperazione ») nel settore della ricerca e sviluppo sulla fusione tra l'Euratom e l'agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia (STA).

1. Euratom e lo STA (in appresso denominati « agenzie esecutive ») designano ciascuno una persona di contatto che ha responsabilità di coordinare la cooperazione e di riferirne al comitato di coordinamento di cui all'articolo V del presente accordo.
2. Le agenzie esecutive possono designare a partecipare alla realizzazione della cooperazione istituti di ricerca ufficiali i cui bilanci e programmi operativi siano rispettivamente approvati dal capo dell'agenzia esecutiva o dai loro istituti associati (in appresso denominati « designati »); per la designazione occorre il consenso dei designati.
3. La cooperazione può riguardare le seguenti aree :
 - 3.1. tokamak, inclusi i grandi progetti dell'attuale generazione (JET e JT-60) e attività relative ai progetti della prossima generazione ;
 - 3.2. linee alternative ai tokamak ;
 - 3.3. tecnologie della fusione ;
 - 3.4. teoria dei plasmi e fisica dei plasmi applicata ;
 - 3.5. altre aree concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.1. La cooperazione può riguardare le seguenti attività (in appresso denominate « attività di cooperazione ») :
 - 4.1.1. scambio e fornitura di informazioni e dati riguardanti attività scientifiche e tecniche, attività di sviluppo, esperimenti e risultati nonché le diverse politiche e programmazioni ;
 - 4.1.2. scambio di personale scientifico, di ingegneri e di altri specialisti per periodi di tempo concordati nel quadro di attività sperimentali, di analisi, di progettazione e di ricerca e sviluppo ;
 - 4.1.3. organizzazione di riunioni di vario tipo per consentire di discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici di argomenti generali o specifici e per precisare le azioni da svolgere in collaborazione ;
 - 4.1.4. scambio e fornitura di campioni, materiali, strumenti e componenti per attività sperimentali, di prova e di valutazione ;
 - 4.1.5. esecuzione in comune di studi, progetti ed esperimenti, incluse la progettazione, la costruzione e la messa in servizio ;
 - 4.1.6. altre attività eventualmente concordate dalle agenzie esecutive.
- 4.2. Se è necessario, le procedure specifiche di esecuzione delle attività di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.5 complementari tra le agenzie esecutive o i designati. I termini precisi e le condizioni di esecuzione delle attività di cui al punto 4.1.6 vengono fissati con accordo scritto tra le agenzie esecutive.
5. Tutti i costi risultanti dalla cooperazione sono sostenuti dall'agenzia esecutiva o dal designato a cui tali costi sono imputabili, se non altrimenti specificamente concordato per iscritto dalle agenzie esecutive.
- 6.1. Le agenzie esecutive si incaricano di dare la massima diffusione possibile alle informazioni che esse hanno il diritto di divulgare e che siano in loro possesso o loro accessibili, fornite o scambiate nel quadro della cooperazione, fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni tutelate da diritti di proprietà, le restrizioni in materia di diritto d'autore e le disposizioni di cui al punto 8.
Nel pubblicare tali informazioni si deve precisare chiaramente che esse sono state ottenute nel quadro della cooperazione.
- 6.2. Le informazioni tutelate da diritti di proprietà vanno trattate come segue :
 - 6.2.1. Definizioni
Il termine « informazione tutelata da diritti di proprietà » comprende i dati scientifici e tecnici, i risultati o i metodi di ricerca e sviluppo e qualsiasi altra informazione destinata ad essere fornita o scambiata nel quadro della cooperazione, come il saper fare, l'informazione connessa direttamente a invenzioni e scoperte di cui al punto 8, l'informazione tecnica, commerciale o finanziaria a condizione che sia opportunamente contrassegnata o considerata come tale in accordo con il punto 6.2.2 qui si seguito :

- a) non sia generalmente nota o disponibile da altre sorgenti ;
- b) non sia in precedenza resa disponibile dal proprietario ad altri, senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza ;
- c) non sia oramai in possesso dell'agenzia esecutiva che la riceve, o dai suoi designati senza l'obbligo relativo alla sua riservatezza.

6.2.2. Procedure

- i) L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevano informazioni tutelate nel quadro della cooperazione devono rispettare la segretezza. Su qualsiasi documento contenente informazioni tutelate deve essere apposta in modo visibile, dall'agenzia esecutiva che lo trasmette o dai suoi designati, la seguente dicitura (o una sostanzialmente analoga) :

« Il presente documento contiene informazioni tutelate da diritti di proprietà che vengono fornite con il vincolo della segretezza in virtù dell'allegato III dell'accordo di cooperazione concluso il 20 febbraio 1989 tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone nel settore della fusione termonucleare controllata. Tali informazioni non devono essere diffuse al di fuori dell'Euratom e della STA loro appaltatori, licenziatari e designati, senza il preventivo accordo di ... »

Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, integrale o parziale del presente documento. La suddetta limitazione decade automaticamente qualora l'informazione venga comunicata dal detentore senza restrizione alcuna ».

- ii) Le informazioni tutelate ricevute in regime di segretezza nel quadro della cooperazione possono essere divulgate dall'agenzia esecutiva che le riceve o dai suoi designati a :

- a) dipendenti dell'agenzia esecutiva ricevente o di altri dipartimenti e agenzie governative o dei designati nel paese dell'agenzia esecutiva ricevente ;

- b) appaltatori e subappaltatori dell'agenzia esecutiva ricevente o dei suoi designati nel paese di tale agenzia esclusivamente per essere utilizzate nel quadro dei loro contratti con l'agenzia esecutiva ricevente e con suoi designati per attività riguardanti argomenti oggetto delle informazioni tutelate ;

a condizione che su tutte le informazioni tutelate diffuse secondo le suddette modalità sia apposta una dicitura identica a quella riportata nel punto 6.2.2, lettera i) precedente.

- iii) Con il preventivo consenso scritto dell'agenzia esecutiva che fornisce le informazioni tutelate nel quadro della cooperazione, l'agenzia esecutiva che le riceve può dare ad esse una diffusione maggiore di quella consentita a norma della precedente lettera ii). Le agenzie esecutive collaborano reciprocamente all'elaborazione di procedure di richiesta e rilascio del consenso scritto e preventivo per tale maggiore diffusione e ciascuna delle agenzie esecutive accorda tale consenso nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili nei rispettivi paesi e all'Euratom e delle politiche delle parti.

6.3. Qualora una delle agenzie esecutive si renda conto che essa stessa o i suoi designati non sono o probabilmente non potranno essere in grado di rispettare le restrizioni e le condizioni sulla divulgazione delle informazioni di cui al presente paragrafo, ne informa immediatamente l'altra agenzia esecutiva. In tal caso, le due agenzie esecutive si consultano per definire le misure più opportune da prendere.

6.4. Le informazioni risultanti da seminari, gruppi di lavoro o altre riunioni, dal distacco di personale, dall'uso di impianti e dallo scambio di apparecchiature nel quadro della cooperazione vengono trattate dalle agenzie esecutive e dai loro designati secondo i principi specificati nel presente paragrafo, fermo restando che le informazioni tutelate comunicate oralmente saranno soggette alle limitazioni sulla diffusione previste dalla cooperazione soltanto nel caso in cui la persona che comunica tali informazioni avverta chi le riceve del carattere tutelato delle stesse.

7. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che trasmettano un'informazione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati non garantiscono l'idoneità di tale informazione ad un uso o ad un'applicazione particolare.

8.1. Le invenzioni o scoperte realizzate o concepite nel corso del periodo di cooperazione sono disciplinate dall'agenzia esecutiva che prenderà tutte le disposizioni necessarie nel quadro delle leggi applicabili e dei regolamenti al fine di realizzare le cose seguenti :

- 8.1.1. Qualora la scoperta o l'invenzione venga realizzata o concepita dal personale (l'inventore) di una delle agenzie esecutive (l'agenzia che effettua il distacco) o dai suoi designati, ovvero dai suoi appaltatori distaccati presso l'altra agenzia esecutiva (agenzia ospitante) o i suoi designati o gli appaltatori nel quadro di scambi di scienziati, ingegneri e altri specialisti :
- i) l'agenzia ospitante o i suoi designati acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede o in paesi terzi ;
 - ii) l'agenzia che effettua il distacco o i suoi designati o l'inventore acquisiscono tutti i diritti relativi all'invenzione o scoperta nel paese in cui hanno sede.
- 8.1.2. Nei casi in cui non si applica il punto 8.1.1 di cui sopra e in cui l'invenzione o la scoperta sia realizzata o concepita da membri del personale (l'inventore) appartenente ad una delle agenzie esecutive o dai suoi designati dagli appaltatori come risultato diretto dell'uso di informazioni ad essi comunicate nel quadro della cooperazione dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati o dai suoi appaltatori, oppure comunicate nel corso di seminari o di altre riunioni congiunte, l'agenzia esecutiva o i designati o i suoi appaltatori il cui personale o l'inventore realizzino l'invenzione, acquisiscono tutti i diritti ad essa relativi in tutti i paesi.
- 8.1.3. Chiunque tra l'agenzia esecutiva o i suoi designati o suoi appaltatori o l'inventore sia titolare dell'invenzione di cui ai punti 8.1.1 e 8.1.2 precedenti concede la licenza di tale invenzione all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, al governo e a cittadini del suo paese da essa designati, su richiesta dell'altra agenzia esecutiva o dei suoi designati, sulla base di modalità e condizioni ragionevoli.
- 8.1.4. Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale per invenzioni o scoperte risultanti dalle attività di cooperazione differenti dallo scambio di personale o di informazioni, le agenzie esecutive o i loro designati, prima di avviare le attività di cooperazione, decidono un'appropriata ripartizione di tali diritti tenendo conto dei benefici, dei diritti e del contributo delle agenzie esecutive o dei designati.
- 8.2. Le disposizioni del precedente punto 8.1 si applicano, per quanto di ragione, alla tutela dei modelli dell'impianto e del progetto.
- 8.3. Ciascuna agenzia esecutiva o suoi designati si assumono l'onore di pagare i premi o compensi dovuti ai propri dipendenti o ai cittadini dei rispettivi paesi in conformità della legislazione in vigore. Ciascuna agenzia esecutiva o i designati, fermi restando i diritti degli inventori ai sensi della legislazione in vigore, prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione dei loro inventori ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
9. I diritti d'autore delle agenzie esecutive o dei designati sono disciplinati dalla Universal Copyright Convention, secondo la versione riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. Per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alle materie che rientrano nel campo di applicazione del punto 6.1 precedente, in possesso o controllati da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati, tale agenzia esecutiva o i suoi designati si adoperano per concedere all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati la licenza di riprodurre o tradurre il materiale tutelato dal diritto d'autore.
10. Allo scambio di personale nel quadro della collaborazione si applicano le disposizioni seguenti :
- 10.1. Allorché l'accordo di cooperazione preveda uno scambio di personale, ciascuna agenzia esecutiva o i suoi designati garantiscono che presso l'altra agenzia esecutiva o i suoi designati venga distaccato personale qualificato.
 - 10.2. Ogni distacco di personale è oggetto di un accordo distinto tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 10.3. Ciascuna agenzia esecutiva o suoi designati sono responsabili del versamento delle retribuzioni, dei premi di assicurazione e delle indennità per il proprio personale.
 - 10.4. Salvo diversa disposizione, l'agenzia esecutiva o i designati da cui proviene il personale distaccato provvedono al pagamento delle sue spese di viaggio e soggiorno.
 - 10.5. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati provvedono all'adeguata sistemazione del personale e delle famiglie su una base reciprocamente soddisfacente.
 - 10.6. L'agenzia esecutiva ospitante o i suoi designati forniscono la necessaria assistenza al personale distaccato e alle famiglie per quanto riguarda le formalità amministrative (condizioni di viaggio, ecc.)

- 10.7. Il personale distaccato da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati si conforma alle disposizioni generali e particolari in materia di lavoro e di sicurezza vigenti presso lo stabilimento ospitante ovvero stipulare, sempre nel quadro del distacco, in un accordo distinto.
 11. Nei casi in cui apparecchiature, strumenti, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati globalmente «attrezzature, ecc.») debbano essere scambiati o forniti da una delle agenzie esecutive o dai suoi designati all'altra agenzia esecutiva o ai suoi designati, ai fini del trasporto e dell'uso di tali attrezzature, ecc. si applicano le seguenti disposizioni:
 - 11.1. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che inviano attrezzature, ecc., forniscono il più rapidamente possibile un elenco dettagliato di tali attrezzature unitamente alle corrispondenti specifiche e alla relativa documentazione tecnica e informativa.
 - 11.2. Le attrezzature, ecc., fornite da un'agenzia esecutiva o dai suoi designati restano di proprietà di chi le fornisce e devono essere restituite a detta agenzia o ai suoi designati ad ultimazione dell'attività reciprocamente convenuta, salvo diverso accordo fra le parti.
 - 11.3. Le suddette attrezzature vengono utilizzate presso lo stabilimento ospitante soltanto previo accordo reciproco tra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.4. L'agenzia esecutiva o i suoi designati che ricevono le attrezzature, ecc., provvederanno alla loro sistemazione in opportuni locali e forniscono l'energia elettrica, l'acqua, il gas, ecc. conformemente alle disposizioni tecniche concordate fra le agenzie esecutive o i designati.
 - 11.5. Salvo altrimenti convenuto, la responsabilità del trasporto delle attrezzature, ecc., dall'agenzia esecutiva d'origine o dai suoi designati verso la loro destinazione finale nel paese dell'agenzia esecutiva che li riceve o dei suoi designati, nonché la responsabilità della restituzione di tali attrezzature, ecc., e della loro custodia e sicurezza durante il trasporto, nonché l'onere delle spese afferenti incombe all'agenzia esecutiva o ai designati che inviano tali attrezzature.
 - 11.6. L'agenzia esecutiva o i designati che ricevono tali attrezzature, ecc., notificano alle autorità doganali di ritenere che le attrezzature, ecc. fornite dall'altra agenzia esecutiva o dai suoi designati per l'esecuzione di attività concordate sono attrezzature di tipo scientifico e non di tipo commerciale.
-